Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 186

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 maggio 2019

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Comitato ristretto per la revisione dei verbali nella regione Campania (Riunione n. 4) . . . . . *Pag.* 5

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria (Riunione n. 13) . . . » 5

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41) . . . . . *Pag.* 17

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) . . . . . » 20

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66) . . . . . » 21

Plenaria . . . . . » 21

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 42

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 43

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 55

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . » 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45) . . . . . *Pag.* 65
Plenaria . . . . . » 65
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) . . . . . » 77
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 78
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 90
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 231
Plenaria . . . . . » 231
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53) . . . . . » 239
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 240
Plenaria . . . . . » 240
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) . . . . . » 297
Comitato ristretto (Riunione n. 6) . . . . . » 297
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87) . . . . . » 298
Plenaria . . . . . » 298
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 323
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 328
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . . » 330
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) . . . . . » 330
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) . . . . . » 331

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . *Pag.* 332

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 333
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 347

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato IX analisi delle procedure dei beni confiscati e sequestrati (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 348

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . » 349

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 353

Ufficio di Presidenza . . . . . » 354

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 355

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . » 356

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 7 maggio 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Campania

Riunione n. 4

Relatore: MALAN *(FI-BP)*

Orario: dalle ore 12,25 alle ore 13,45

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria

Riunione n. 13

Relatore: BALBONI *(FdI)*

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,50

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte ieri nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. *1248*, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

La presidente MORONESE – ricordato che nella giornata di ieri è stato svolto il ciclo di audizioni previsto per il provvedimento in esame – dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)*, rilevando come il decreto-legge in esame stravolga il codice dei contratti pubblici, ritiene che interventi così profondi andrebbero preferibilmente realizzati mediante riforme di tipo organico, come era intenzione dell'8ª Commissione, anziché ricorrendo al doppio binario della decretazione d'urgenza e della legge delega per la riforma del codice. Ricorda peraltro che secondo lo stesso Governo l'impatto di tale provvedimento, unitamente al cosiddetto «decreto crescita», dovrebbe risultare complessivamente limitato, apportando solo un minimo incremento del PIL. Ritiene che l'applicazione del decreto-legge creerà problemi già a partire dalla fase transitoria in quanto è presumibile che il regolamento di attuazione non riuscirà ad essere varato entro i termini previsti: è facile pronosticare pertanto una situazione confusa, in cui saranno ancora vigenti le linee guida predisposte dall'ANAC che tuttavia faranno riferimento ad un codice dei contratti pubblici che risulterà di fatto già superato. Peraltro al regolamento saranno demandati aspetti di assoluto rilievo e ciò non farà che accrescere le situazioni di incertezza durante il periodo transitorio. Con il provvedimento si compie una scelta dannosa, ossia il superamento del concetto della centralità della progettazione, nel quale tutti i Gruppi nella scorsa Legislatura avevano invece creduto; viene fatta un'apertura molto forte all'appalto integrato, prevedendo altresì la reintroduzione dell'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Ciò fa il paio con l'istituzione della centrale di progettazione. Ritiene problematica la mancanza di una separazione netta tra il soggetto che svolge l'attività di progettazione e colui che deve realizzarla e ricorda al riguardo come nel passato tale ambiguità sia stata in più di un caso alla base della scarsa qualità nell'esecuzione delle opere pubbliche. Sottolinea come il tema della nomina dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali doveva costituire uno degli aspetti centrali del provvedimento ma che in realtà, sotto tale aspetto, il testo risulta particolarmente lacunoso; si preannunciano infatti tempi lunghi per la nomina dei

commissari, non vi è inoltre chiarezza su quali siano le opere e su quanti commissari dovranno essere nominati. Evidenzia peraltro l'esistenza di una contraddizione nella stessa impostazione del provvedimento, nato per risolvere una serie di problemi di ordine burocratico che rallentano l'avvio o la prosecuzione dei cantieri delle opere pubbliche, ma che al tempo stesso prevede la nomina di commissari che presuppongono proprio la mancata soluzione di problemi di ordine burocratico. Ritiene che andrebbe correttamente spiegato per quali e per quante opere sarà necessaria la nomina di commissari straordinari, dal momento che questi potranno operare in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Evidenzia come il decreto-legge presenti lacune sia sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti sia sulla necessità di ridurne il numero, aspetto quest'ultimo auspicato anche dalla Corte dei conti in sede di audizione. Elenca altri aspetti critici del provvedimento, sul tema delle commissioni giudicatrici e del *general contractor*, con l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori e dei collaboratori. Per quanto concerne la disciplina del subappalto, per il quale il decreto-legge prevede un innalzamento del limite previgente sino al 50 per cento dell'importo del contratto, ritiene che sia preferibile il mantenimento di tale limite al 30 per cento, garantendo in tal modo la presenza di un criterio di trasparenza. Giudica poi negativamente la soppressione della previsione per cui non può procedersi al subappalto qualora l'affidatario dello stesso abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. In conclusione non nega che nel testo siano anche presenti elementi positivi quali, ad esempio, l'abolizione dell'obbligo dell'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, ma che questi siano di gran lunga minoritari rispetto alle norme che presentano aspetti problematici.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ricorda che con il decreto-legge vengono apportate numerose novelle al codice dei contratti pubblici, intervenendo anche su materie recentemente modificate e in alcuni casi su norme ancora non entrate in vigore. Diverse modifiche che vengono introdotte non rivestono peraltro carattere di novità, in quanto sono già state applicate nel passato e di queste, pertanto, è possibile conoscerne già alcuni aspetti negativi. In linea generale, il provvedimento comporta un allentamento degli aspetti di trasparenza e di rigore nell'espletamento di procedure concernenti gli appalti. Si realizza un ritorno all'appalto integrato e ciò costituisce un passo indietro dopo che per lungo tempo si era posto al centro del dibattito l'importanza della progettazione indipendente. Ritiene pertanto un errore il ritorno all'appalto integrato, metodo che ha creato nel passato grossi problemi applicativi e che finisce per pregiudicare la qualità della progettazione. Per migliorare la qualità della progettazione, nonché per accelerare le procedure di appalto, servirebbero invece maggiori professionalità tecniche, che risultano purtroppo carenti nelle amministrazioni pubbliche. Auspica pertanto un piano mirato di assunzioni di personale con tali caratteristiche. Il decreto-legge segna anche un ritorno alla nomina dei commissari straordinari, un sistema che opera,

come è noto, in deroga alle norme di sistema; nel testo manca peraltro l'indicazione delle opere ritenute prioritarie per le quali tali commissari dovranno essere nominati. Altra criticità riguarda l'applicazione del criterio del massimo ribasso per gli appalti sotto soglia. Per quanto concerne l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver ricordato che il decreto-legge sopprime la disposizione che stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, ritiene che tale previsione stravolga completamente la logica di tale criterio di aggiudicazione e farà sicuramente peggiorare la qualità dei lavori. Ritiene che la soppressione della norma che vieta il subappalto qualora l'affidatario del subappalto stesso abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto sia un ulteriore intervento che riduce la trasparenza e la concorrenza nel settore. Sottolinea come sia centrale il problema della sicurezza sul lavoro, tema che va affrontato con decisione tanto più se si amplia il ricorso a subappalto e a massimo ribasso. Ritiene che l'intervento previsto dal Governo all'articolo 5 in materia di rigenerazione urbana sia molto discutibile, soprattutto considerando che le Commissioni 9ª e 13ª del Senato stanno da mesi approfondendo tale tematica in sede di esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo. Ritiene si tratti di una materia di particolare complessità e delicatezza, che il decreto-legge affronta invece in maniera superficiale, prevedendo la possibilità di deroghe regionali mentre invece occorrerebbero standard omogenei a livello nazionali. In conclusione, reputa che il provvedimento presenti molte criticità, caratterizzato com'è dal ricorso a logiche e strumenti che hanno dato cattiva prova di sé nel recente passato e che molto probabilmente non consentiranno di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche come invece nella volontà dell'Esecutivo.

Il senatore MARTELLI *(Misto)* ritiene che l'intervento del Governo all'articolo 5 in materia di rigenerazione urbana costituisca un'invasione di campo rispetto al lavoro che stanno affrontando le Commissioni parlamentari del Senato sullo stesso argomento. Ricorda che tale disposizione attribuisce alle regioni la potestà di introdurre disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati. Per quanto concerne l'articolo 4, che prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di uno o più commissari straordinari, ritiene che sarebbe importante disporre di un elenco delle opere infrastrutturali ritenute prioritarie dal Governo. Sottolinea come ai fini della realizzazione in tempi certi delle opere pubbliche spesso il problema principale è legato alla mancata firma da parte dei funzionari responsabili, timorosi per i possibili rischi di un giudizio per danno erariale, ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti per l'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni competenti. Ritiene pertanto che per velocizzare le procedure di appalto sarebbe prioritario individuare delle procedure standardizzate, anche al fine di definire in modo univoco la documentazione necessaria, nonché intervenire sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni. Ritiene altresì fondamentale introdurre dei

correttivi diretti ad evitare quei ricorsi da parte dei concorrenti esclusi aventi carattere meramente strumentale. Più in generale, ritiene che le modifiche apportate al codice dei contratti andavano più opportunamente realizzate ricorrendo a strumenti diversi dal decreto-legge, ai fini di un maggiore approfondimento di tematiche particolarmente complesse. Ritiene che il ritorno all'appalto integrato, a seguito dell'introduzione di una nuova deroga per le opere di cui i progetti definitivi siano approvati dall'organo compente entro il 2020, costituisca un errore in quanto tale tipo di procedura non consente di apportare innovazione tecnologica, e cita a tale proposito l'esempio del viadotto Polcevera. Ricorda infatti che la qualità delle opere realizzate dipende dalla qualità e dalle caratteristiche del soggetto che le progetta. Individua alcuni aspetti problematici nel sistema di attestazione delle qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, con particolare riferimento alle qualificazioni SOA per le quali si prevede che l'ambito temporale rilevante ai fini del possesso dei requisiti sia portato ai 15 anni antecedenti. In materia di criteri di aggiudicazione degli appalti, ritiene che, per come è strutturato il criterio dell'offerta più vantaggiosa, si finisca per comprimere la qualità delle opere. In tema di subappalti, su cui ricorda la sussistenza di una procedura di infrazione europea in materia, ritiene che il Governo italiano dovrebbe far presente in sede europea le peculiarità del caso italiano, che non consente di accedere ad un sistema di subappalto totale come invece in altri Paesi. Ritiene che il regolamento di attuazione che dovrà essere emanato lascerà un'eccessiva libertà decisionale al Governo su materie importanti, in assenza di qualunque forma di controllo da parte del Parlamento. Non è chiaro poi se le linee guida predisposte dall'ANAC continueranno o meno ad applicarsi, anche se parrebbe opportuno che queste continuino ad avere efficacia. Ritiene infine che sarebbe stato opportuno un intervento diretto a prevedere una separazione tra gli appalti di opere e quelli per forniture dal momento che la caratteristica di queste ultime è la sostanziale assenza di apporto tecnologico.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* ritiene incomprensibile la *ratio* di un provvedimento che contiene una serie di misure contradditorie. Ciò che emerge, invece, in tutta evidenza è l'elevatissimo numero di giorni trascorso dalla prima approvazione in Consiglio dei ministri, senza che il Governo trasmettesse il disegno di legge di conversione alle Camere. Un ritardo simile, senza precedenti nella storia della Repubblica, ha reso necessario un secondo passaggio in Consiglio dei ministri e tradisce un profondo disaccordo tra le due forze di maggioranza, che si è tradotto in un disegno totalmente scoordinato. Nulla di quanto è contenuto nel decreto-legge rispetta i requisiti della straordinaria necessità e urgenza. Nel merito delle misure contenute nel provvedimento, concorda con quanto esposto dal senatore Margiotta e si sofferma sulla rigenerazione urbana, osservando che di essa non rimane traccia se non nel titolo. L'unica misura contenuta nell'articolo 5 presenta inoltre rilevanti criticità, in quanto non viene fornito alcun criterio che possa orientare l'operato delle regioni,

non si specifica entro quale termine le regioni debbano intervenire e non si chiarisce cosa accada nel caso in cui le regioni omettano di intervenire. Con riferimento ai commissari straordinari, la mancata indicazione delle opere prioritarie e dunque la potenziale applicazione dell'articolo 4 a un numero indeterminato di opere fa sorgere il dubbio che il sistema dei commissari straordinari possa esautorare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* definisce istituzionalmente eversive le disposizioni dell'articolo 4 e l'attribuzione di poteri così ampi e straordinari ai commissari. Rileva inoltre che, nell'assetto delineato da tale articolo, manca una sinergia con le regioni. Ma il problema centrale resta, ancora una volta, la mancata indicazione delle opere per le quali verrà nominato un commissario. Per l'ennesima volta, il Governo omette di indicare quali opere ritenga prioritarie per il Paese, analogamente a quanto ha fatto nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2019 e, da ultimo, durante l'esame del Documento di economia e finanza. L'oratore ricorda di aver posto reiteratamente, durante i lavori dell'8ª Commissione la questione dell'impatto che le rimodulazioni di risorse effettuate dalla legge di bilancio per il 2019 dispiegheranno sulla programmazione delle opere di ANAS, ma di non essere mai riuscito ad ottenere una risposta.

Il presidente COLTORTI *(M5S)* preannuncia che nella seduta pomeridiana dell'8ª Commissione darà conto dell'esito delle sue interlocuzioni con ANAS, dalle quali emerge che la rimodulazione a somma zero dei fondi stanziati per il triennio 2019-2021 non ha impatti sulla possibilità di ANAS di avviare i propri lavori in quanto tutte le risorse stanziate nel triennio sono comunque impegnabili.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* afferma che i dati in suo possesso sono di segno profondamente diverso, in quanto gli risulta che alcune opere siano state posticipate di 2 o 3 anni rispetto alla precedente programmazione dei governi Renzi e Gentiloni.

La presidente MORONESE invita tutti ad attenersi al tema all'ordine del giorno, rinviando la discussione di temi propri dell'8ª Commissione alle sedute di tale Commissione.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* rileva innanzitutto, con riferimento specifico al tema dell'appalto integrato, come l'esperienza della Provincia autonoma di Bolzano al riguardo sia stata in realtà positiva. Si tratta di uno strumento che ha funzionato anche sul versante della qualità delle opere realizzate. Un'analoga valutazione positiva deve esprimere, sempre con riferimento all'esperienza della Provincia autonoma predetta, in ordine alla valorizzazione del ruolo della procedura negoziata, una strada questa sulla quale riterrebbe opportuna una valutazione particolarmente attenta per le potenzialità della stessa.

Manifesta invece perplessità in ordine alla modifica apportata all'articolo 80 del Codice dei contratti, laddove si prevede l'esclusione di operatori economici dalle procedure di gara anche per irregolarità fiscali o contributive non definitamente accertate. Ritiene che sul punto debba essere effettuato un ulteriore approfondimento e che la soluzione proposta nel provvedimento d'urgenza non possa essere ritenuta definitiva.

Passando ad altri aspetti del provvedimento di conversione, il senatore Steger esprime una valutazione positiva sulla soppressione dell'obbligo di indicare una terna di subappaltatori a carico dei partecipanti alla procedura di gara, mentre ritiene non condivisibile l'innalzamento dal 30 al 50 per cento del limite entro quale è possibile ricorrere al subappalto. Giudica infatti questa soluzione incompatibile sia con l'esigenza di favorire l'accesso alle procedure di gara da parte delle aziende in possesso di per sé stesse di una struttura operativa significativa, sia con l'esigenza di adottare soluzioni normative che, ferma restando la compatibilità con il quadro comunitario, tengano conto anche dell'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle imprese legate al territorio in cui l'opera deve essere realizzata.

In conclusione giudica che l'insieme delle misure contenute nel decreto-legge in titolo non sia sufficiente a realizzare quel processo di riattivazione dell'attività dei cantieri e di realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ha certamente bisogno il Paese.

Il senatore DESSÌ *(M5S)* rileva come le considerazioni e i rilievi di cui è fatto oggetto il decreto-legge in titolo debbano comunque partire da un dato di fatto, e cioè dalla circostanza che, se un simile provvedimento si è reso necessario, ciò è stato determinato dall'esistenza di una situazione oggettiva di blocco dei cantieri per le opere infrastrutturali che si trascina da anni e sulla quale – è del tutto evidente – non si è intervenuti efficacemente fino ad ora.

Le cause di questa situazione sono note e vanno dal fenomeno della cosiddetta «paralisi» della firma a quello della mancanza di un'adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti, per non trascurare poi un livello della classe imprenditoriale italiana che non può certo definirsi soddisfacente.

In questo contesto deve riconoscersi che lo strumento del decreto-legge, con tutti i suoi limiti, è però l'unico disponibile per un intervento che, nell'immediato, possa consentire di far ripartire attività che attualmente sono in una situazione di stallo. Ciò peraltro non elimina la necessità di un intervento riformatore di più ampia portata che possa rivedere, in modo organico, le linee portanti del sistema.

Resta comunque ferma l'opportunità che, nel corso dell'esame del decreto-legge in conversione, possano essere apportati miglioramenti, idonei a correggerne gli aspetti più problematici e, in generale, a migliorarne l'incisività.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* rileva come ancora una volta ci si trovi di fronte ad un provvedimento d'urgenza del Governo le cui dichiarate finalità sono in concreto smentite e contraddette dall'analisi dei contenuti dello stesso.

Al riguardo è sufficiente considerare la vicenda relativa ai limiti del subappalto. Tutta l'attività istruttoria, e in particolare le audizioni svolte dalla 8ª Commissione fino ad oggi, ha fatto emergere un generale consenso sul fatto che il limite ideale per il ricorso al subappalto è pari a zero. Su questo, lo ripete, si è registrato un consenso generale sia all'interno, sia all'esterno del Parlamento. In questo momento è in esame un provvedimento d'urgenza che porta il limite entro il quale è ammesso il ricorso al subappalto, nelle procedure considerate, dal 30 al 50 per cento. Una scelta semplicemente incredibile.

Considerazioni non dissimili valgono per il tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa che – anche in questo caso per generale consenso – costituisce il miglior meccanismo di aggiudicazione. Ancora una volta il provvedimento d'urgenza del Governo va in una direzione esattamente opposta estendendo l'area di operatività del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso (ovvero del minor prezzo se così si preferisce dire), nonché modificando la disciplina del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'eliminazione del limite massimo al punteggio da attribuire alla componente economica (una soluzione questa che implica il rischio di trasformare alcuni casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in forme mascherate di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso).

Per quanto riguarda poi le problematiche relative alla realizzazione delle grandi opere e, quindi, in particolare all'articolo 4 del provvedimento, il senatore Mallegni evidenzia come sia assurdo che al provvedimento non sia allegato un elenco delle opere la cui realizzazione è ancora incompiuta, quando, quali queste siano, è ampiamente noto. L'oratore procede quindi all'elencazione puntuale di quali siano queste opere sottolineando, tra l'altro, come il loro valore complessivo ammonti a 33,2 miliardi di euro e ricordandone più specificamente alcune, fra cui in particolare gli assi viari del sistema della tangenziale lucchese, con riferimento al quale auspica che il Governo voglia quanto prima fornire indicazioni precise sulle prospettive di ultimazione degli stessi.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori per le repliche.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,15

Interviene in sede di replica la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice per la 13ª Commissione, la quale, in via preliminare, rileva come il dibattito sul provvedimento d'urgenza in titolo debba essere riportato nei limiti dell'oggetto dello stesso che è ben più limitato di un intervento «sblocca cantieri».

È innegabile che l'applicazione del codice dei contratti pubblici ha incontrato difficoltà che ne hanno significativamente limitato l'efficacia, in generale, e la sua idoneità a costituire un quadro normativo di riferimento suscettibile di favorire la realizzazione di opere pubbliche, più in particolare. È in questo quadro complessivo che si colloca l'intervento di urgenza del Governo, che certamente non potrà dirsi in grado di risolvere tutti i problemi sul tappeto, ma che comunque rappresenta un primo complesso di misure volte a modificare una situazione di stallo inaccettabile.

È altresì evidente che nei confronti di un simile provvedimento le singole forze politiche hanno posizioni tra loro differenziate in modo talora anche rilevante, così da rendere impraticabile l'idea di trovare una sintesi unitaria su tutti i punti in discussione. Ciò però non toglie che attraverso un confronto collaborativo e sereno – per il quale non vi è dubbio che le Commissioni riunite rappresentino il contesto più funzionale – non è impossibile individuare una lista di cose da fare su cui verificare la possibilità di più ampie convergenze.

Passando ad alcuni aspetti specifici del provvedimento, con riferimento all'articolo 4, la Relatrice sottolinea come i rilievi e le perplessità che vengono sollevate in ordine alla previsione relativa ai commissari straordinari devono anche tener conto delle situazioni per le quali è previsto il ricorso a questa figura, situazioni a volte di vera paralisi che si protraggono da ormai troppo tempo. Né poi va trascurato che il ricorso a queste figure mette in primo piano il rilievo delle scelte che vengono effettuate nell'individuare le persone che ricoprono tali incarichi, essendo indubbio che il profilo personale riveste una decisiva importanza.

Da un altro punto di vista la Relatrice sottolinea come fra le misure previste dal decreto ritenga particolarmente significativa la reintroduzione dell'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione da parte di tecnici appartenenti alle pubbliche amministrazioni, proprio in quanto ritiene questa misura funzionale ad un'esigenza di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni che è un passaggio indispensabile se si intende affrontare realmente il problema dello sblocco delle opere pubbliche.

Auspica in conclusione che, senza lasciarsi fuorviare dal clamore mediatico che attribuisce a questo provvedimento una valenza che non può avere, l'esame in Commissioni riunite possa costituire l'occasione per trovare un metodo con cui realizzare una collaborazione fattiva e migliorare il provvedimento d'urgenza presentato dal Governo.

Il senatore SANTILLO *(M5S)*, relatore per l'8ª Commissione, alla luce dei numerosi spunti emersi nel corso della discussione generale, ricorda che il decreto-legge in esame nasce per apportare con urgenza al codice dei contratti pubblici quelle sole modifiche che siano necessarie ad avviare nuovi cantieri o a sbloccare i vecchi. Tutte le modifiche al codice che non siano ricollegate a tale finalità non dovrebbero trovare accoglimento in questa sede, ma dovrebbero essere valutate nel corso dell'e-

same del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice, già trasmesso dal Governo al Senato. Ciò premesso, auspica che, al netto delle legittime divergenze politiche tra i vari gruppi, sia possibile svolgere un lavoro condiviso. Entrando nel merito delle misure contenute nel decreto-legge, tra quelle finalizzate a sbloccare i cantieri si annovera l'articolo 4, che prevede la possibilità di nominare commissari straordinari che saranno auspicabilmente pochi e molto preparati. A tale secondo fine infatti è prevista la possibilità di individuare i commissari straordinari anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, mutuando una modalità già sperimentata in passato che ha dato buoni risultati. Il tipo di poteri che viene attribuito ai commissari è intrinsecamente correlato alla loro natura straordinaria. In merito alle modifiche volte ad agevolare l'avvio di nuovi cantieri, il provvedimento interviene su alcuni profili del codice dei contratti pubblici che hanno mostrato criticità. Il primo è quello delle linee guida, che hanno sostituito il precedente regolamento e che sono state oggetto di rilievi quasi unanimi durante le audizioni. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, gli interventi sono volti ad accelerare l'aggiudicazione, senza modificare un'impostazione di fondo favorevole alla procedura aperta e all'offerta economicamente più vantaggiosa, ma apportando le modifiche necessarie e superare le criticità che non sono mancate. Si interviene sull'articolo 97, in materia di offerte anormalmente basse, sostituendo le cinque procedure ivi previste, due delle quali presentavano grossi problemi di funzionamento, con una nuova procedura che non è il massimo ribasso, ma una procedura nella quale, come dimostrano tutte le simulazioni, prevarrà l'offerta vicino alla media e non il massimo ribasso. Sulla questione delle soglie, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni, sarà possibile effettuare degli approfondimenti. In materia di subappalto si potrebbe valutare una differenziazione in base al tipo di lavori, in quanto in alcuni casi il subappalto non è giustificabile, mentre in altri casi si potrebbe andare nel senso indicato dalla Commissione europea, ma certo la procedura europea è un dato che non può essere ignorato. E la procedura europea riguarda anche la formulazione precedente dell'articolo 80 che limitava l'esclusione degli operatori economici alle violazioni degli obblighi di pagamento di tasse e imposte definitivamente accertate. Il principio di territorialità è un tema interessante e meritevole di approfondimento, ma che pone quasi inevitabilmente conflitti con il rispetto della libera concorrenza e che tuttavia essere eventualmente valutato nel corso dell'esame del disegno di legge delega.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta, già formulata la scorsa settimana, di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, già fissato per le ore 18 di oggi, alla prima mattinata di domani mercoledì 8 maggio.

La presidente MORONESE *(M5S)* si riserva di valutare, congiuntamente al presidente Coltorti, la compatibilità dello slittamento del termine

richiesto dal senatore Mallegni con i tempi previsti per la conclusione dell'esame del provvedimento, comunicando quanto prima ai componenti delle Commissioni riunite l'esito di tale approfondimento.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1144 E 720 (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Sottocommissione per i pareri

36ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1123) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1136) ***Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1137) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a

presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale «Quota 100», ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 3, comma 2, si rileva la necessità, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nonché di specificare la natura regolamentare del decreto medesimo;

– all'articolo 6, occorre riformulare il comma 1, al fine di ricondurre la competenza alla predisposizione dei corsi ivi previsti alla Commissione nazionale per la formazione continua che include la rappresentanza delle amministrazioni coinvolte.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

– all'articolo 3, comma 2, si invita, in coerenza con la legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18 e seguenti, a sostituire la previsione dell'accesso al telelavoro con un più ampio riferimento al lavoro agile.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.16 parere non ostativo, a condizione che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie sia compresa, in luogo della determinazione dei casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, la possibilità di formulare proposte in materia;

– sugli emendamenti 1.24 e 1.26 si ritiene opportuno, nel rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie, limitatamente ai soggetti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale;

– sull'emendamento 1.0.9 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire alle Regioni il compito di organizzare corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 18,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1144 E 720 (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(885) ***CANGINI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili***

(980) ***OSTELLARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvenzione di persone anziane***

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Caliendo e Fiammetta Modena, una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(885) ***CANGINI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili***

(980) ***OSTELLARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvenzione di persone anziane***

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* interviene sollevando dubbi sulla compatibilità della misura della pena prevista dall'introducendo articolo 643-*bis* del codice penale rispetto alla analoga ipotesi prevista dall'articolo 643. Dubita dell'utilità di entrambe le proposte legislative che finirebbero col rappresentare una duplicazione della norma dell'articolo 643 già vigente; invita pertanto a riscrivere ed ampliare la portata applicativa della norma vigente dell'articolo 643 piuttosto che introdurre una nuova norma incriminatrice. Si dice disponibile alla discussione al fine di trovare una soluzione condivisa il più possibile confacente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, purché sia compatibile con i principi del diritto penale vigente.

Il senatore CUCCA *(PD)* condivide le osservazioni del senatore Caliendo ed esprime perplessità sul fatto che l'articolo 643-*bis* riproduca le stesse pene dell'articolo 643, modificandolo soltanto nella pena edittale pecuniaria lasciando invece invariata la pena detentiva. Ritiene inoltre che sia inutile inserire un nuovo articolo del codice penale essendo sufficiente intervenire sulla norma già vigente.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* esprime la propria disponibilità a recepire i consigli circa i miglioramenti suggeriti e ricorda che il testo è suscettibile di modifica.

Il presidente OSTELLARI propone di assumere il disegno di legge n. 980 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(174) ***Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*ter-decies*, 609-*quaterdecies *e 609-*quindecies*, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati***

(229) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-*septies *e dall'articolo 612-*bis *del codice penale***

(295) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-*septies *del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter *e 609-*quater *del medesimo codice***

(335) ***BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti***

(548) ***Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***

(662) ***Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne***

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* introduce il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per

inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Procede quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, rimettendosi relatrice Evangelista per l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Fa presente che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (a tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa); e infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere

la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere «chiunque». La condotta incriminata consiste nel costringere altri – la norma non prevede alcun requisito di età – a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ricorda in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge (l'Atto Senato n. 174 della senatrice Ginetti e l'Atto Senato n. 662 della senatrice Pucciarelli) che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1 apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Le risorse sono così ripartite: 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono destinati, invece, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-*bis)*. La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. È prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione inoltre inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking* sostituendo all'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi. Sempre con riguardo allo *stalking* si prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo negli ulteriori articoli. Specifica che l'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo «*Revenge porn*», nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono la vita sessuale del soggetto rappresentato.

Il primo comma sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Al secondo comma, punisce con la stessa pena, i cosiddetti condivisori. Nelle ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta, senza il consenso delle persone rappresentate, con il fine di recare loro nocumento.

Il terzo comma prevede due ipotesi aggravate (aumento fino ad un terzo della pena): la prima costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato con la persona offesa; la seconda qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici.

Il quarto comma prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Per quanto riguarda il regime di procedibilità (quinto comma) il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne nei casi di cui al quarto comma. Il termine per la proposizione è di 6 mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti, per mezzo di 3 interventi.

La lettera *a)* modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minore; rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera *b)* interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato.

La lettera *c)*, infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 (Nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, al comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Il comma 2, inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo – articolo 576 del codice penale – il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio.

Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'ar-

ticolo 585 del codice penale che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da 1/3 alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino ad 1/3 nel secondo unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travista o da più persone riunite.

Da ultimo, il comma 5, modifica l'ordinamento penitenziario, nello specifico l'articolo 4-*bis,* inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il delitto deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minorenne e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Conseguentemente l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies)* e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis)* è innalzata nel minimo a 6 anni e nel massimo 12 anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter)* interviene il comma 2, in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo; inoltre prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni 14 e 10 (pena aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale prevedendo una aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minorenne quando siano commessi con minori di anni 14 in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi e innalza a 4 anni la differenza di età, ai fini della applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni).

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minori abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni 10. È elevato a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e 548 a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e massimi di pena rispettivamente a 8 e 14 anni e, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 609-*ter,* si applicano le aggravanti in relazione alle differenti ipotesi ivi previste.

L'articolo 14, al comma 1, introduce l'articolo 64-*bis* nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale ordinando la trasmissione, senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione in merito ai procedimenti di separazione, a cause relative a figli minori di età ovvero relative alla potestà genitoriale, delle ordinanze di misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze inerenti a procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. I commi 2 e 3 modificano nell'ordine gli articoli 90-*bis* e 190-*bis* del codice di procedura penale estendo, da una parte, gli obblighi di informazione alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente anche della possibilità di avvalersi, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, dei servizi di assistenza alle vittime di reato; dall'altra la modifica al 190-*bis,* al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali innalza a 18 anni, nell'ambito dei procedimenti inerenti delitti di violenza sessuale, la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

L'articolo 15, dispone ulteriori obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. Sono sempre comunicati alla persona offesa e al difensore: i provvedimenti di scarcerazione e di evasione (comma 1); i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (là dove il comma 2 vi estende l'applicazione dei c.d. braccialetti elettronici) (comma 3); la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive (comma 4); carcerazione o scarcerazione del condannato (comma 5).

L'articolo 16 interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari, aggiungendo il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all'elenco ai quali non si applica la custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena non sia superiore ad anni 3.

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di meglio riequilibrarne la presenza in ogni regione.

L'articolo 19 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in

luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale.). L'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente CRUCIOLI propone di congiungere il seguito della discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti dei minori, in quanto di materia strettamente connessa.

La Commissione conviene.

Il presidente CRUCIOLI prospetta la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, come richiesto dal Partito Democratico.

La Commissione conviene.

Il presidente CRUCIOLI invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a indicare sollecitamente i soggetti da coinvolgere.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)*, considerato l'avvenuto ricongiungimento dei disegni di legge, raccomanda a tutti i rappresentanti della Commissione che le audizioni non si traducano in un inutile doppione di aspetti già oggetto di audizione presso la Camera dei deputati e presso il Senato in relazione al fenomeno dei matrimoni forzati.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* evidenzia l'urgenza del provvedimento ed invita a svolgere la fase istruttoria prima possibile.

Il presidente CRUCIOLI rappresenta la possibilità che anche la prossima settimana, ove vi fosse un'autorizzazione della Presidenza del Senato a proseguire l'esame di tali disegni di legge, si possano svolgere le audizioni.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* manifesta perplessità circa la tempistica particolarmente stringente che non sembrerebbe giustificata.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* insiste invece nel rispetto dell'urgenza dei tempi ricordando come tutte le forze politiche si siano ritro-

vate d'accordo nel segnalare l'importanza di tale provvedimento anche nel corso della prima lettura.

La senatrice VALENTE *(PD)* precisa che la posizione del Partito Democratico debba essere diversificata rispetto a quella degli altri rappresentanti delle opposizioni e insiste nella necessità di svolgere adeguati approfondimenti con dei tempi che siano compatibili con una congrua istruttoria.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* condivide quanto affermato dai colleghi sulla necessità di migliorare il testo e ritiene possibile l'individuazione degli auditi entro venerdì.

Il senatore CUCCA *(PD)* chiede che si acquisisca l'attività istruttoria svolta presso la Commissione diritti umani oltre che l'attività già svolta presso la Camera dei deputati.

Il presidente OSTELLARI assicura che saranno messi a disposizione dei commissari i materiali delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati e presso la Commissione per la tutela dei diritti umani e propone ai componenti di far pervenire i nominativi delle audizioni richieste entro venerdì mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1076) ***Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-*ter *del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate***

(1134) ***AIMI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-*ter *del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale***

(1166) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il presidente relatore OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge n. 1166, che reca disposizioni per il contrasto del fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce un'ulteriore disposizione nel codice della *privacy*, con la quale si punisce con la reclusione da due a cinque anni – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,

effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale. Il reato è procedibile d'ufficio e il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto, deve informare senza ritardo il Garante della *privacy*.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole.

Il reato in questione prevede anche l'applicazione di pene accessorie. In particolare la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo che siano esclusi dal patteggiamento anche i procedimenti per il reato testè illustrato.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 71 del 2017, la c.d. legge sul *cyberbullismo*. Nello specifico è estesa la procedura accelerata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale.

Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE propone che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sulla introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* fa notare come a suo avviso si dovrebbe procedere su una modifica dell'Atto Senato 1200 senza lasciare come autonoma proposta di legge quella espressa dai disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166 dal momento che queste ultimi si occuperebbero di aspetti secondari del problema e che pertanto, potrebbero considerarsi riassorbiti dal disegno di legge n. 1200.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* insiste invece sul fatto che non si tratta di aspetti secondari della vicenda, rilevando la necessità che si introduca una disciplina normativa della condotta dei gestori dei trattamenti dati personali e soprattutto si introducano delle norme in materia di educazione digitale con politiche di prevenzione e non solo con l'introduzione di fattispecie penali, come avviene invece con l'introduzione della fattispecie di reato previsto dall'articolo 10 dell'Atto Senato 1200.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166.

La Commissione conviene altresì di svolgere su tali disegni di legge un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CRUCIOLI *(M5S)* illustra il provvedimento adottato per favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e a riformare la regolazione dei pubblici affidamenti. Tra gli altri ambiti, in particolare sono rivisti: la disciplina dei contratti pubblici, il rito degli appalti nell'ambito del processo amministrativo, la funzione «regolatoria» dell'ANAC, le procedure di affidamento in caso di crisi dell'impresa. Sono previste anche disposizioni per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche. Inoltre, è stato istituito uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, per la tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

Il decreto, suddiviso in tre Capi, si compone di 30 articoli e contiene, nello specifico, «Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana» (artt. 1-5), prevede «Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea» (artt. 6-20) ed infine prevede «Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017» (artt. 21-30).

Il decreto, assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede refe-

rente, è entrato in vigore il 19 aprile 2019 e deve essere convertito entro il 17 giugno 2019.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, a particolare dall'articolo 1, comma 1 lettere *c)* e *l).*

La lettera *c)*, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera *l)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale novella si rende necessaria a fini del coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Sempre all'articolo 1, comma 1, il numero 3) della lettera *e)* interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine «lavori» con quello più generale di «prestazione» (modifica al comma 18 dell'articolo 35).

Tale modifica è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture ma potrebbe porre criticità in termini di bilancio delle amministrazioni appaltanti e conseguente contenzioso innanzi al giudice ordinario per il mancato riconoscimento dell'anticipazione stessa.

All'articolo 1, comma 1, la lettera *m)* novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziatesi in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

All'articolo 1, comma 1, il n. 5 della lettera *n)* sostituisce il comma 5, lettera *b)* dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera *b)*, la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del 1942, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'articolo 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b)* rinviava, infatti, al solo articolo 110).

Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

All'articolo 1, comma 1, la lettera *v)* al n. 1 novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Rispetto alla disposizione previgente, tra l'altro, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto.

Si ricorda che con l'avvio della procedura di infrazione n. 2018/2273 si è contestata all'Italia la violazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni. In esito ad un controllo di conformità volto a verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle suddette direttive il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora. In materia di subappalti, la Commissione europea profila l'illegittimità di alcune disposizioni del Codice, che riguardano: il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un appalto (articolo 105, commi 2 e 5); il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19) – quelle che impongono all'offerente di indicare preventivamente una terna di subappaltatori (articolo 105, comma 6) anche nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di meno di tre subappaltatori, profilando una violazione dei profili di proporzionalità imposti dalla Direttiva.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *aa)* novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche e reintroduce l'incentivo del 2 per

cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'articolo 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la novella, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, facendosi riferimento a: le attività di progettazione; di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; di verifica preventiva della progettazione (oltre a quelle, non oggetto di modifiche da parte della novella, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Reputa opportuno verificare il rapporto tra la presente norma e quella in materia di appalto integrato di cui al successivo articolo 216 comma 4-*bis* del codice dei contratti introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *mm)* n. 3 del decreto-legge.

Tale ultima disposizione integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 216 (che ha derogato al divieto di appalto integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti.

Ricorda che l'articolo 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cosiddetto appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

L'articolo 216, comma 4-*bis*, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile

2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-*bis* è stato introdotto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 56 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'articolo 131 del medesimo decreto legislativo).

L'articolo 1, comma 1, lettera *mm)*, n. 7 introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Ricorda che l'emanazione di «un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa» è prevista anche dall'articolo 1, comma 7, del disegno di legge recante «Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici» (Atto Senato n. 1162).

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure nuove.

L'articolo 1, al comma 4, alla lettera a) abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del cosiddetto rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Fa notare che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa *ex* articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da *b)* a *e)* si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, rispetto all'affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale.

Con la nuova disciplina si modifica una disposizione che è stata già modificata dal codice della crisi di impresa (articolo 14 del decreto legislativo n. 14 del 2019). Tuttavia, la modifica dell'art. 110 da parte del codice della crisi di impresa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. L'attuale modifica disposta dal decreto che si sta convertendo (articolo 32 del de-

creto-legge n. 32 del 2019), quindi, rende vigente, con qualche piccola variazione di coordinamento, il codice della crisi di impresa fin da subito, disponendo poi che dal 15 agosto 2019 si applicherà solo la disciplina del codice della crisi di impresa.

Il comma 1, in analogia con il testo vigente e anteriore alla modifica del codice della crisi di impresa, stabilisce che le stazioni appaltanti, in caso di procedure concorsuali relative alla crisi dell'impresa (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo), ovvero in caso di recesso, risoluzione o del contratto concluso con la controparte, debbano riferirsi progressivamente agli altri soggetti che hanno preso parte alla gara, mediante il c.d. scorrimento della graduatoria. Così sarà possibile stipulare un nuovo contratto di affidamento alle stesse condizioni del primo aggiudicatario in sede di offerta. Ciò sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi.

Inoltre, autorizza il curatore della procedura concorsuale in cui si trova l'impresa ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, ma non può partecipare a nuove gare. Tuttavia consente di partecipare alle gare all'impresa che ha già fatto domanda di concordato con continuità, purché eserciti l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (cioè si avvalga di altri soggetti specializzati). Prevede anche che, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, l'impresa non debba ricorrere all'avvalimento.

Al comma 6 del nuovo articolo 110, con le modifiche, si stabilisce che l'ANAC può intervenire nella procedura di appalto subordinando la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti con una impresa in concordato, alla necessità che l'impresa proceda ad un «avvalimento rinforzato» quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati dall'ANAC stessa con apposite linee guida. L'istituto prevede, infatti, che l'impresa di cui ci si avvale, oltre a garantire di possedere i requisiti tecnico-professionali, si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie e a subentrare all'impresa che sta aiutando nel caso in cui questa non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto in corso d'opera. Si eliminano dal procedimento le parole «sentito il giudice delegato» e anche i riferimenti contenuti nella precedente disciplina alle irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali, considerati i casi in cui l'ANAC poteva intervenire.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni della legge fallimentare, già oggetto di riforma da parte del Codice della crisi d'impresa. La prima modifica allinea la *ratio* della legge fallimentare al nuovo articolo 110 del codice dei contratti pubblici. Infatti, disponendo con la novella che l'articolo 104 della legge fallimentare si applica facendo salvo l'articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, si afferma che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito solo con l'autorizzazione del giudice delegato. La seconda modifica l'articolo 186-*bis*, comma 3, della legge fallimentare:

con la modifica, la prosecuzione del contratto in corso di esecuzione è possibile non solo in caso di continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio, sempre nel caso in cui il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. La terza incide sull'articolo 186-*bis*, quarto comma, individuando nel tribunale e nel giudice delegato l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato alle procedure di affidamento lavori; rispettivamente se l'impresa sia nella fase successiva al deposito della domanda di concordato, o in quella successiva al decreto di apertura del concordato stesso.

All'articolo 4, il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari per gli interventi ritenuti prioritari (nominati dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell'economia e delle finanze) le funzioni di stazione appaltante.

Nonostante la disciplina dei Commissari straordinari deroghi alle disposizioni in materia di contratti pubblici, essa non può derogare alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 4, comma 3, dispone che nei casi di occupazioni di urgenza e nelle procedure relative alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con proprio decreto. Devono partecipare alla procedura almeno due rappresentanti della Regione o degli enti locali coinvolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il decreto-legge in titolo che propone l'approvazione di misure urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e a sostegno delle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione segnala le previsioni contenute nell'articolo 1 che dispone la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'articolo 3, comma 4 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il ventesimo (nel testo

originario era previsto entro il quinto giorno) del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sia prevista la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Ed ancora nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Segnala il comma 5 che prevede che le sanzioni previste dal comma precedente siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Segnala la disposizione dell'articolo 8 che al comma 2 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 10-*quater*, al comma 4, dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Il comma 5, infine, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.

L'articolo 11-*ter* in particolare:

– dimezza le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi elencati dall'articolo 10 del decreto legislativo (la nuova sanzione è fissata nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 e 6.000 euro, in luogo degli attuali da 2.000 a 12.000 euro). Contestualmente, prevede che tali sanzioni siano aumentate fino alla metà

quando le violazioni siano commesse entro cinque anni da una precedente analoga violazione;

– riduce le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; se oggi è previsto il raddoppio della sanzione base (che porta a sanzioni da 4.000 a 24.000 euro), con la riforma si introduce l'aumento di un terzo (e dunque la sanzione da 1.333 a 8.000 euro);

– riduce le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; attualmente tale illecito è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, che la riforma riduce a una somma compresa tra 500 e 2.000 euro. Inoltre, la riforma elimina per queste condotte l'aggravio di sanzione per le specie di tonno rosso e pesce spada e non introduce l'aggravio in caso di recidiva;

– rimodula le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6). In particolare, la riforma riarticola le sanzioni in cinque fasce di gravità (al posto delle attuali quattro), a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa dagli attuali 1.000 euro a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni (fino a un massimo di 150.000 euro), il provvedimento in esame prevede un aumento di un terzo (fino a 100.000 euro). Per i medesimi illeciti, la riforma elimina la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni;

– riduce le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera *a)* e 11, comma 12), prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione, in luogo dell'attuale raddoppio, quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada.

La lettera *c)* interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie. La riforma, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) prevede che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni; a legislazione vigente, invece, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 1030 e 1078 recanti norme in materia di tutela degli animali.

Si riserva inoltre di richiedere la riassegnazione in sede referente dei disegni di legge recanti norme sulla stessa materia e già assegnati alla Commissione in sede redigente, al fine di consentirne un esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* chiede quando verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. 1186, a prima firma del senatore Dal Mas.

Il PRESIDENTE assicura che tale disegno di legge verrà calendarizzato non appena assegnato.

La seduta termina alle ore 16,35.

Sottocommissione per i pareri

16ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***: parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti;

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti;

alla 12ª Commissione:

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***: parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti 1.24 e 1.26 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 80)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Esame. Parere favorevole)

Il senatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra l'Atto del Governo sottoposto all'esame della Commissione, recante la relazione sulle intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire l'effettiva possibilità dell'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione, presso le sezioni elettorali istituite dalla rete diplomatico-consolare, in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo.

Su tale documento la Commissione è tenuta, ai sensi della legge n. 18 del 1979, a formulare un parere, entro l'8 maggio, in modo da consentire al Governo di emanare un comunicato attestante il raggiungimento delle intese in questione.

Le intese sono finalizzate a garantire, in particolare, la segretezza e la libertà del voto, la parità fra i partiti politici italiani, l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani, la libertà di riunione e di propaganda politica, oltre alle condizioni neces-

sarie per l'approntamento delle sezioni elettorali e per l'applicazione della legislazione italiana all'interno delle stesse. Precisa che alle note verbali concernenti le intese sottoscritte con gli altri 26 Paesi membri dell'Unione europea, è stata poi aggiunta anche quella relativa al Regno Unito, a seguito delle recenti evoluzioni dello scenario relativo alla *Brexit* e come effetto delle decisioni assunte in relazione ai nuovi termini di recesso decisi dal Consiglio Europeo dello scorso 10 aprile.

I termini delle intese raggiunte con i Paesi membri dell'Unione europea sono sintetizzati in una nota allegata al documento, in cui sono posti in evidenzia i casi in cui le autorità locali abbiano subordinato il loro consenso a specifiche condizioni, come il divieto di svolgimento della campagna elettorale prima di tre mesi dalla data delle elezioni (nel caso della Danimarca), la richiesta di istituire sezioni elettorali e di far svolgere le operazioni di voto nell'ambito dei locali degli Uffici diplomatico-consolari o dei locali Istituti italiani di cultura (nei casi di Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) e il divieto di ingenerare confusione nello svolgimento della campagna informativa organizzata per la scelta dei rappresenti locali (nel caso del Lussemburgo, della Polonia e del Portogallo).

Per quanto riguarda la data di svolgimento della tornata elettorale, gli altri Paesi dell'Unione non hanno posto obiezioni a che le operazioni di voto possano svolgersi nelle giornate di venerdì 24 maggio 2019, fra le 17 e le 22 (in considerazione del dovere di osservare il riposo sabbatico delle persone di religione ebraica) e di sabato 25 maggio 2019, fra le 7 e le 22, e ciò al fine di permettere il successivo trasferimento in Italia delle schede votate, in ragione del fatto che lo scrutinio sarà effettuato presso le Corti di appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio italiano.

Nel sottolineare l'urgenza di concludere l'esame del procedimento, il RELATORE esprime, quindi, l'auspicio che la Commissione possa orientarsi verso un parere favorevole, tenendo conto dell'esigenza di consentire ai cittadini italiani lo svolgimento del voto nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea di loro residenza.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita il relatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)* ad illustrare un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che riassume essenzialmente i punti contenuti nella relazione precedentemente svolta.

Non risultando alcun ulteriore intervento, il PRESIDENTE quindi, verificata la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1088) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il presidente PETROCELLI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Candura a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Iran dal 13 al 15 aprile 2019

Il presidente PETROCELLI informa che, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2019, si è recato, in rappresentanza della Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, a Teheran, su invito del Presidente dell'omologa Commissione del Parlamento iraniano, onorevole Heshmatollah Falahatpisheh.

La visita – che ha avuto lo scopo precipuo di approfondire le relazioni interparlamentari bilaterali – è stata organizzata grazie all'ausilio dell'Ambasciata d'Italia a Teheran, diretta dall'ambasciatore Mauro Conciatori.

Il primo della serie di incontri – svoltisi nelle giornate del 13 e 14 aprile – ha avuto come interlocutore proprio lo stesso presidente Heshmatollah Falahatpisheh, il quale ha tenuto preliminarmente a rievocare i tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Iran, specificando che tali legami, anche di «simpatia», vanno vivificati e, auspicabilmente, condotti verso un binario di cooperazione «privilegiata» tra i due Paesi.

È passato, quindi, a commentare criticamente la circostanza per cui, nell'attuale contingenza storica, l'Iran continua a pagare ingiustamente le conseguenze, anche economiche, dell'unilateralismo americano, che si è di nuovo manifestato negli ultimi giorni attraverso la nefasta decisione di considerare i *pasdaran* – ovvero un corpo ufficiale dell'esercito iraniano, che, tra l'altro, ha giocato un ruolo fondamentale nella lotta contro l'ISIS in Siria – come un'entità terroristica.

Il presidente Falahatpisheh si è soffermato poi sulla situazione in Libia, mettendo in rilievo come, anche rispetto a tale Paese, siano in atto forti ingerenze esterne, notoriamente da parte dell'Arabia Saudita, che mirano a destabilizzarne pericolosamente la pace e l'equilibrio geopolitico.

L'Iran, da parte sua, ripone numerose aspettative nei confronti dell'Italia e dell'Europa, culla di civiltà millenarie, che sono state portatrici di valori universali, tenuti in grande considerazione nel proprio Paese: al riguardo, basti considerare la cultura giuridica derivante dall'epoca romana, che sostiene il rispetto delle regole del diritto internazionale, che, invece, è oggi platealmente violato dal presidente Trump.

Secondo l'oratore, la predisposizione dell'Iran a ritrovare nell'Europa un *partner* con cui intavolare una speciale collaborazione sembra, invece, non essere corrisposta dagli europei, i quali, a parole dichiarano di voler instaurare una reale *partnership* con l'Iran, ma, poi, nei fatti, finiscono con allinearsi alle posizioni aggressive del loro alleato americano.

Il presidente Petrocelli ha replicato ringraziando per l'opportunità di svolgere una proficua visita di approfondimento della realtà iraniana, e ribadendo la forte convinzione del nuovo Governo in carica in Italia di rafforzare, in modo sostanziale, i contatti e le relazioni *tous azimuts* con il popolo ed il Governo dell'Iran, nel solco della tradizionale e consolidata amicizia esistente tra i due Stati.

Ha tenuto, quindi, a sottolineare che l'Italia reputa l'Iran un *player* cruciale per l'equilibrio e la stabilità dell'intera regione medio-orientale e del Golfo persico, considerando ciò un dato di fatto imprescindibile e di cui, conseguentemente, tutti devono tenere conto.

Ha espresso, in seguito, la piena solidarietà del Senato italiano per i recenti eventi alluvionali che hanno flagellato larghe zone dell'Iran, ricordando, al riguardo, che un aereo italiano è in procinto di portare aiuti di prima necessità per le popolazioni colpite.

Quanto, infine, all'instaurazione di una collaborazione strutturale tra le due Commissioni esteri, il presidente Petrocelli ha fatto presente che la relativa bozza di protocollo, elaborata congiuntamente, deve essere sottoposta al vaglio finale della Commissione del Senato e, successivamente, potrà essere sottoscritta tra le parti.

Avuto riguardo a tale ultimo aspetto, il presidente Falahatpisheh ha concordato con tale procedura e tale tempistica, esprimendo l'augurio che detto protocollo possa essere firmato in un'ulteriore occasione di incontro.

La seconda riunione ha avuto luogo con l'onorevole Parvaneh Salahshouri, Presidente del Gruppo parlamentare di Amicizia Iran-Italia, la quale ha prospettato l'avvio di una nuova fase di promozione delle relazioni parlamentari bilaterali, partendo dal presupposto che i due Paesi sono accomunati da una storia millenaria, che spinge, per un'empatia naturale, ad una mutua collaborazione.

In proposito, il presidente Petrocelli ha informato che, presso il Parlamento italiano, è stato da poco istituito, nell'ambito dell'UIP, il corrispettivo Gruppo di amicizia Italia-Iran, che ha come Presidente il senatore

Dario Parrini, garantendo che, appena sarà operativo, il suddetto Gruppo incontrerà l'Ambasciatore dell'Iran a Roma per mettere in cantiere le prime linee di azione ed i programmi di attività.

Secondo l'onorevole Salahshouri, la collaborazione tra i due Paesi, grazie anche all'azione dei suddetti Gruppi di amicizia, potrà essere di grande aiuto soprattutto in questo difficile periodo storico che registra l'inasprimento del regime sanzionatorio verso l'Iran.

Al riguardo, ha chiesto al suo interlocutore italiano di far veicolare un messaggio molto importante: l'Iran è un Paese pacifico, diversamente da quanto descritto dai *media* occidentali, che vuole vivere in equilibrio con i vicini dell'area. Qualora, malauguratamente, dovesse essere realizzato un attacco militare degli Stati Uniti contro il proprio Paese, le successive conseguenze si ripercuoterebbero non solo sull'Iran, ma avrebbero effetti sul mondo intero.

A suo modo di vedere, sarebbe, invece, fortemente auspicabile incrementare lo scambio di aiuti scientifici ed umanitari in entrambe le direzioni Occidente-Iran, in quanto questi ultimi, notoriamente, producono effetti che vanno a giovamento dei popoli.

A tale riguardo, il presidente Petrocelli ha reiterato la solidarietà per le vittime degli eventi alluvionali intercorsi nelle scorse settimane, preconizzando la possibilità di uno scambio di esperienze tecniche, anche mediante un'unità di geologi, considerato che l'Italia ha un consolidato sistema di protezione civile, specializzato anche nel dissesto idrogeologico.

In seguito, si è realizzata la possibilità di incontrare il Presidente del Majlis (Parlamento), onorevole Ali Larjiani, a cui si è rivolto il presidente Petrocelli, mettendo in risalto come il nuovo Esecutivo italiano, scaturito dalle elezioni del 2018, abbia la convinta intenzione di essere più vicino all'Iran e alle esigenze del popolo iraniano.

Il presidente Larjiani, nel confermare tale punto di vista, ha messo in rilievo la profondità delle radici storiche esistenti tra i due Paesi e ringraziato per le parole sincere di vicinanza. A suo modo di vedere, anche e soprattutto dal versante parlamentare, il contatto diretto tra le Commissioni esteri può fare molto per imbastire una rafforzata cooperazione tra i due Paesi.

Ha chiesto, quindi, delucidazioni in merito alle perplessità italiane nella realizzazione del *waiver* petrolifero da parte di ENI.

Su quest'ultimo punto, il presidente Petrocelli ha spiegato che effettivamente esistono delle difficoltà, in quanto ENI rappresenta, come noto, una società che agisce in un contesto di libero mercato e, conseguentemente, non avendo ricevuto assicurazioni sui cosiddetti contratti ancillari, ha ritenuto di non avvalersi dell'esenzione temporanea concessa dagli Stati Uniti.

Il presidente Larjiani ha, quindi, chiesto lumi sulla posizione italiana in Libia, specificando che, a suo avviso, l'Unione europea dovrebbe assumere una posizione più assertiva, soprattutto per quanto concerne l'appoggio alle varie fazioni in lotta.

Quanto alle relazioni UE-Iran, ha auspicato che giunga finalmente il momento di passare dalle parole di solidarietà a fatti concludenti, soprattutto in materia di acquisto del greggio iraniano e di sanzioni.

A tale proposito, il presidente Petrocelli, dopo aver spiegato l'atteggiamento dell'Italia nel complicato scacchiere libico, ha sottolineato che il proprio Governo riconosce senza alcuna remora il ruolo dell'Iran nella lotta contro l'ISIS, nonché la sua funzione fondamentale di interlocutore primario nella regione mediorientale.

Ha ribadito ulteriormente, inoltre, la volontà dell'attuale compagine governativa di modificare l'approccio complessivo dei rapporti verso l'Iran, come, del resto, è stato già realizzato nei confronti della Cina, aderendo, in maniera autonoma, al progetto della Via della Seta.

Il successivo incontro si è tenuto con il Ministro degli affari esteri, onorevole Mohammad Javad Zarif, il quale ha esordito rimarcando le iniziative, molto pericolose, messe in campo di recente dagli Stati Uniti, che rischiano di attentare alla sicurezza regionale e mondiale e che si concretano, in sintesi: nello spostamento della loro Ambasciata presso lo Stato di Israele, da Tel Aviv a Gerusalemme, nel riconoscimento dell'occupazione israeliana delle alture del Golan e nell'inclusione della forza armata dei *pasdaran* tra i gruppi terroristici.

Secondo il Ministro, si tratta di deliberazioni prese in totale spregio del diritto internazionale. A tale riguardo, l'Unione europea, che è una istituzione basata sul multilateralismo, dovrebbe cercare di far capire al Presidente degli Stati Uniti che non è questa la strada da percorrere: a questo riguardo, tuttavia, non si riesce a comprendere perché gli europei continuino a subire i *diktat* americani nell'ambito del G7, dove, peraltro, essi costituiscono la maggioranza di tale assise.

Se, purtroppo, l'Occidente continuerà con tale politica aggressiva, l'Iran sarà costretto, suo malgrado, ad irrigidire la sua posizione e a prendere delle contromisure.

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali con l'Italia, l'interlocutore riconosce che, in tanti anni di esperienza, non ha mai avuto modo di riscontrare particolari ostacoli o difficoltà, proprio in ragione della sintonia che intercorre, da tanto tempo, tra i due Paesi.

Anche le relazioni economiche potrebbero essere sviluppate verso assetti ottimali, considerato che l'economia italiana è basata prevalentemente su piccole e medie imprese che hanno sempre saputo operare al meglio con i loro *partner* iraniani.

Il Ministro ha tenuto, quindi, a far presente che il sistema INSTEX, da poco costituito, rappresenta una pregevole piattaforma di avvio per incrementare progressivamente l'interscambio bancario e commerciale con l'Iran.

Per quanto concerne, infine, la situazione sul terreno in Libia, egli ha stigmatizzato – parlando da amico dell'Italia – l'azione sotterranea dell'Arabia Saudita e degli Emirati, che rischia di compromettere una soluzione pacificatrice tra i vari contendenti e che potrebbe comportare gravi rischi e conseguenze nefaste anche per l'Italia.

Il presidente Petrocelli, dopo aver ringraziato l'interlocutore soprattutto per la franchezza delle sue osservazioni, ha confermato che il Governo italiano in carica vuole nei fatti accrescere le relazioni, peraltro già consolidate e risalenti nel tempo, tra i due Stati.

Al contempo, ha manifestato condivisione per non pochi dei rilievi espressi dal Ministro Zarif. Ad esempio, per quanto attiene alla menzionata questione del Golan, ha rammentato la recente affermazione del presidente Mattarella, il quale ha dichiarato, in modo chiaro, che i confini territoriali non si modificano in maniera unilaterale.

La Commissione esteri del Senato – ha, poi, continuato il presidente Petrocelli – sta, in questo momento, focalizzando la sua attenzione su due priorità della politica estera italiana, la Russia ed il Corno d'Africa. Al termine della disamina di queste due questioni, tuttavia, sarà approfondita la tematica, anch'essa di preminente interesse nazionale, delle risorse energetiche provenienti dal Golfo Persico e, quindi, dell'Iran.

Si è tenuto, in seguito, l'incontro con Ali Velayati, Consigliere della Guida Suprema per la politica internazionale, al quale il presidente Petrocelli ha fatto presente che lo scopo della visita senatoriale è quello di rilanciare le relazioni con l'Iran, a livello sia parlamentare che governativo. In effetti, l'Italia ha un interesse precipuo a che il quadrante mediorientale risulti stabilizzato e pacifico.

L'interlocutore, dopo aver rinnovato i sensi dell'amicizia comune tra i due Paesi, ha rammentato che, fin dai tempi dell'*ex* Primo Ministro Andreotti, l'Italia si è sempre contraddistinta, agli occhi dell'Iran – differenziandosi, in questo, dagli altri Paesi europei – per il tratto di realismo con cui ha gestito le proprie relazioni con Teheran, anche, ad esempio, durante la sanguinosa guerra, durata 8 anni, tra il suo Paese e l'Iraq.

Ha, quindi, ribadito la constatazione di un'Europa che rimane «tiepida» di fronte all'atteggiamento destabilizzante degli Stati Uniti per quanto attiene all'implementazione del Trattato di non proliferazione nucleare.

Per l'Iran, inoltre, rimangono inaccettabili le decisioni USA sul riconoscimento del Golan e sull'inclusione dei *pasdaran* tra i gruppi terroristici, nonché il trasferimento dell'Ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme. Si tratta di determinazioni arroganti e, per molti aspetti, anche ridicole, che avranno l'unico esito di incrementare la tensione a livello regionale e internazionale. Sotto tale profilo, il mondo prima di Trump era più accettabile e stabile.

Il presidente Petrocelli ha risposto di concordare con gran parte dei rilievi enucleati, tenendo, comunque, a precisare che l'Italia, pur essendo alleata degli Stati Uniti, non segue necessariamente tutte le deliberazioni assunte da quest'ultimo. Ad esempio, in materia ambientale (vedi l'Accordo di Parigi sul clima), esiste una marcata diversità di opinioni, come anche non condividiamo l'abbandono del Trattato INF, né la scelta di spostare l'Ambasciata USA in Israele.

Dal punto di vista italiano, ha continuato il presidente Petrocelli, si tratta di adottare un atteggiamento franco – come deve essere, del resto,

con gli amici – sia con gli USA che con l'Iran. Ad ulteriore dimostrazione di questo assunto, possono essere richiamati, da un lato, l'intendimento di procedere autonomamente nel coinvolgimento al progetto della Via della Seta cinese, dall'altro, la dichiarazione del presidente Mattarella che ha condannato, in maniera inequivoca, la modifica unilaterale del confine sul Golan.

Il consigliere Velayati, nell'apprezzare la chiarezza di tali affermazioni, ha espresso il convincimento che la pacificazione del Medio Oriente possa essere realizzata solo attraverso la volontà dei popoli che vivono nell'area, senza ingerenze esterne. I casi della Siria e dell'Iraq – e, purtroppo, lo stesso sta accadendo anche nello Yemen – stanno a dimostrare che la situazione politica degenera e precipita quando potenze straniere si ingeriscono negli affari interni di una nazione.

Per quanto riguarda la Libia, egli ha esortato caldamente l'Italia a svolgere un ruolo più incisivo, senza dare l'impressione di «rimanere alla finestra», anche perché questo Paese costituisce un interesse strategico per Roma. Malauguratamente, anche qui è d'uopo constatare l'azione di soggetti esterni, ovvero, in particolare, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che cercano di condizionare pesantemente la posta in gioco, appoggiando il generale Haftar.

Proprio per tali motivi, secondo il consigliere Velayati, l'Italia non può rimanere indifferente di fronte al caos libico, perché è in ballo la stessa sicurezza nel Mediterraneo e, conseguentemente, deve intervenire per pacificare questo Paese, insieme ai Paesi europei che sono mossi dallo stesso intento.

Su tale specifico punto, il presidente Petrocelli ha assicurato che l'azione italiana in Libia si inscrive nel quadro delle determinazioni ONU e nella consapevolezza di un gioco complesso che vede protagonisti anche soggetti esterni destabilizzanti. Non occorre dimenticare, però, che l'Italia ha patrocinato l'importante Conferenza di Palermo, che è servita per mettere insieme gran parte degli attori in gioco, e che, in ogni caso, ha improntato la sua condotta ad un approccio che esclude in ogni caso, qualsiasi *escalation* della violenza, anche in linea con il proprio dettato costituzionale.

Il consigliere Velayati ha concluso la riunione prendendo atto con soddisfazione che, per quanto concerne la Libia, le posizioni dell'Italia e dell'Iran sono assai simili, in quanto entrambi mirano a riconoscere il Governo legittimato dalle Nazioni Unite.

Successivamente, ha avuto luogo la riunione con Mohammad Javad Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per i diritti umani del potere giudiziario, al quale il presidente Petrocelli ha sottolineato come la sua visita a Teheran abbia l'obiettivo di assicurare la continuità dei buoni rapporti bilaterali tra i due Paesi, soprattutto dal versante parlamentare.

Il segretario Larijani, nel condividere anch'egli questo obiettivo, si è soffermato sulle specifiche modalità con le quali, a partire dalla Rivoluzione del 1979, il proprio Paese ha elaborato, in modo originale, un sistema di tutela dei diritti umani basato sui princìpi democratici e del ra-

zionalismo islamico, e che, occorre riconoscerlo, funziona egregiamente da ben 40 anni.

Egli poi ha dato conto di una utile iniziativa italo-iraniana, che si concreta in seminari annuali volti ad approfondire i diversi risvolti e peculiarità del diritto europeo e del diritto islamico.

Dal punto di vista della democrazia iraniana, l'Islam non costituisce un sistema di testi dogmatici e «congelati», bensì un insieme di regole che devono essere attualizzate prima di essere recepite. In ultima analisi, l'ordinamento islamico non si risolve esclusivamente in questioni filosofiche o teologiche ma, concretamente, anche e soprattutto nell'escogitazione di soluzioni per casi pratici.

Il presidente Petrocelli ha replicato, al riguardo, esponendo l'evoluzione che ha portato ad affermare i valori giuridici di base nella Costituzione italiana (tra cui, a mero titolo di esempio, il rifiuto della guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali e l'abolizione della pena di morte), auspicando la continuazione dei menzionati seminari.

Anche il segretario Larijani ha concluso mettendo in evidenza come Italia ed Iran, diversamente da quanto possa apparire, abbiano, in realtà, numerosi punti che li accomunano come, appunto, quello, testé citato, del rifiuto della guerra come mezzo della politica estera.

Nella giornata del 15 aprile, la delegazione senatoriale si è trasferita a Isfahan per incontrare il Governatore della Regione, Abbas Rezaei.

Il presidente Petrocelli, dopo aver illustrato al Governatore gli esiti degli incontri avuti nella capitale, ha messo in risalto l'importanza di conoscere anche le realtà locali dell'Iran, un Paese che ha in dote un patrimonio artistico ed architettonico unico al mondo e che presenta zone paesaggistiche e geologiche molteplici e diversificate.

Il Governatore, nel riesumare un antico detto persiano, secondo cui Isfahan è la metà del mondo, ha ricordato che la propria città coltiva un rapporto speciale con l'Italia, Paese verso il quale sente una particolare vicinanza grazie alle reciproche e parallele storie millenarie.

In ragione di ciò, ha auspicato un incremento della collaborazione bilaterale che potrebbe includere la cooperazione tra le Camere di Commercio ed anche l'ampliamento delle prospettive turistiche, con conseguente incremento del numero degli italiani che potranno visitare Isfahan. In proposito, ha rammentato che la propria città è gemellata da tempo con Firenze e che, tuttavia, tale legame andrebbe maggiormente vivificato.

Il presidente Petrocelli ha espresso condivisione per i suggerimenti del Governatore, promettendo di farsi parte diligente affinché il gemellaggio Isfahan-Firenze trovi nuova linfa.

Il PRESIDENTE, al termine dell'illustrazione della missione in titolo, dà conto delle missioni future – aggiuntive rispetto a quelle connesse alla conclusione dei due Affari assegnati, sulla Russia e sul Corno d'Africa e all'indagine conoscitiva sulle comunità degli italiani nel mondo – che la Commissione potrà svolgere, avendo ricevuto dei relativi inviti da parte delle controparti parlamentari, auspicando altresì che queste ultime pos-

sano essere effettuate nel formato ordinario che consenta la partecipazione anche di membri dell'opposizione.

A tale riguardo, informa che sono pervenuti inviti a visitare le omologhe realtà parlamentari dei seguenti Paesi: Israele, Azerbaigian, Cina, Qatar e Corea del Sud.

Il senatore CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))* esprime piena condivisione degli scopi della suddetta missione. Si tratta di implementare una consolidata tradizione di rapporti interparlamentari tra Italia ed Iran, ricordando, in proposito, che, già una ventina di anni fa, la Camera dei deputati aveva instaurato una tipologia di *partnership* con il Parlamento iraniano improntata al «dialogo tra le civiltà» (latina, greca, egiziana, persiana, cinese).

Concorda altresì con la proposta di sottoscrivere un Protocollo di collaborazione con l'omologa Commissione del Majlis e reputa altrettanto condivisibile lo schema di prossime missioni da portare a compimento.

Conclude esortando, tuttavia, i colleghi ad approntare una adeguata strategia di adozione dei vari protocolli interparlamentari, attenendosi ad un principio coerente e lineare di equilibrio tra i vari interlocutori.

Esprimono un punto di vista di eguale tenore la senatrice PINOTTI *(PD)*, la quale, nel manifestare l'avviso che occorra finalizzare sia il citato Protocollo che le menzionate missioni, chiede lumi in merito al meccanismo INSTEX, in via di attuazione per cercare di ovviare alle sanzioni americane, ed il senatore URSO *(FdI)*, il quale è del parere che missioni come quella svolta dal Presidente Petrocelli in Iran risultano essere di estrema utilità, non solo per attestare la propria vicinanza ad un Paese che, diversamente, rischia di scivolare sul crinale pericoloso del recesso dall'Accordo nucleare, ma anche per cercare di disinnescare eventuali *escalation* di una crisi, nella regione, che rischia di aggravarsi sempre di più, come è dimostrato, peraltro, dal recente invio di una portaerei americana nel Golfo persico.

Secondo il senatore FERRARA *(M5S)*, questo genere di missioni deve essere sempre accolto con favore, in quanto, nella fattispecie, abbiamo di fronte un Paese come l'Iran, di fatto accerchiato da potenze ostili che, notoriamente, mirano ad appropriarsi delle ingenti risorse petrolifere esistenti *in loco*.

La senatrice CRAXI *(FI-BP)*, nel fare propria l'opportunità di coinvolgere le opposizioni nelle visite all'estero, palesa la propria preoccupazione per la delicata situazione esistente attualmente nel Mediterraneo: in un sistema geopolitico mondiale che è passato dal bipolarismo al multipolarismo, diventa sempre più urgente per l'Italia decidere da che parte stare, non dimenticando che essa, comunque, è chiamata a condividere, con i propri alleati storici, determinati valori.

Il senatore AIROLA *(M5S)* ricorda, in proposito, la scelta «storica», fatta dall'allora presidente Obama, di aprire al negoziato nucleare con l'Iran, pur rimanendo, al contempo, alleato degli Emirati Arabi Uniti. Si trattò, a suo modo di vedere, di una scelta basata sull'intelligenza politica, dote che, purtroppo, non ravvisa nei principali *decision makers* del momento, come è possibile riscontrare, ad esempio, nel caso della Libia.

Segue, quindi, un breve intervento del vice ministro Emanuela DEL RE, la quale, nell'apprezzare le finalità e gli esiti della missione parlamentare in Iran, dà conto brevemente anche della sua recente visita in alcuni Paesi del Sahel (Niger, Burkina Faso e Mali), dove ha avuto modo di sostenere con forza la presenza dell'Italia in questo cruciale quadrante africano.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 80

La 3ª Commissione,

esaminate le Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo;

preso atto delle condizioni poste dai Governi di Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Ungheria al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di consentire ai cittadini italiani lo svolgimento del voto sul territorio dei Paesi membri dell'Unione europea;

formulato l'invito al Governo a facilitare in ogni modo le condizioni di partecipazione al voto per il Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione residenti in Italia;

segnalata la necessità di concludere il procedimento in tempi rapidissimi,

esprime parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, che modifica l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, consentendo ai comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, che occorre chiedere elementi informativi volti a chiarire se da tali modalità possa eventualmente discendere il venir meno di potenziali economie di spesa per effetto del minore utilizzo delle procedure aggregative o del minore ricorso alla centrale unica di committenza.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *hh)*, che modifica l'articolo 197 del codice dei contratti pubblici, istituendo il sistema di qualificazione del contraente generale, la cui gestione viene demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiedono rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per consentire al ministero di svolgere questa nuova competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi da 1 a 6, si chiede conferma del fatto che le risorse allocate presso i quadri economici degli interventi da realizzare siano adeguate a coprire i costi connessi alle funzioni e ai compensi dei commissari straordinari e non richiedano una successiva integrazione; altresì, occorre escludere l'insorgenza di casi di dequalificazione della spesa derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse di conto capitale per coprire oneri di natura corrente.

Con particolare riguardo all'ultimo periodo dei commi 5 e 6, ove si prevede la possibilità per i commissari di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate ovvero di società a controllo pubblico, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai commi da 8 a 11 del medesimo articolo 4, occorre acquisire conferma che le risorse utilizzabili da parte della regione Campania per la liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici siano afferenti agli stanziamenti già disponibili per il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda oppure, in caso contrario, rientrino comunque nelle disponibilità finanziarie della Regione.

Chiede poi conferma del fatto che il subentro delle amministrazioni individuate al commissario e l'eventuale diversa allocazione delle risorse non comportino un'alterazione dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Risulta poi necessario appurare il carattere ricognitorio del comma 12 dell'articolo 4, al fine di escludere un minor gettito derivante dall'ampliamento dell'area di non imponibilità ai fini IVA.

Con riguardo all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui pone gli oneri per i compensi ai Commissari straordinari a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8, andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza dei relativi stanziamenti.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *l),* chiede chiarimenti sulla consistenza delle risorse residue presenti nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, al fine di valutare la loro adeguatezza allo svolgimento delle attività relative all'assistenza della popolazione, a cui sarebbero destinate.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di ricostruzione privata, atteso che non sono quantificati i relativi oneri, ai quali si provvede comunque nei limiti delle contabilità speciali, occorre avere delucidazioni sui profili finanziari e, in particolare, sui meccanismi di riparto dei contributi ai privati, al fine garantire il rispetto della copertura configurata come tetto di spesa.

Allo stesso modo, relativamente all'articolo 15, in tema di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, andrebbero forniti elementi di dettaglio sui criteri di riparto dei contributi, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili sulle contabilità speciali.

Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 3, relativo al trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, risulta necessario avere chiarimenti sul computo degli oneri riportato nella relazione tecnica, che non sembra considerare il trattamento economico fondamentale per il personale non dirigenziale, che nel caso di Amministrazioni di

provenienza non statali resterebbe a carico delle contabilità speciali. Andrebbe inoltre dato conto, per il personale delle Amministrazioni statali, dei diversi effetti finanziari e sulla dotazione organica dell'attivazione del comando o del fuori ruolo.

In relazione all'articolo 20, in tema di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui fabbricati danneggiati, appare più in linea con le regole di contabilità formulare la quantificazione degli oneri di cui al comma 2 in termini di previsione di spesa, trattandosi di oneri non modulabili. Andrebbero poi fornite informazioni integrative sull'impatto finanziario della disposizione agli effetti del calcolo ISEE, con riguardo ad eventuali maggiori oneri associati al riconoscimento di più elevate prestazioni sociali. Per il resto, si rinvia alle osservazioni fatte nella nota del Servizio del bilancio.

In merito all'articolo 21, che prevede un contributo straordinario per il Comune dell'Aquila, la copertura finanziaria di cui al comma 2, che attinge direttamente sulle risorse già stanziate dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, andrebbe riformulata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, come riduzione della precedente autorizzazione di spesa, anche in considerazione delle differenti finalità dei contributi in questione. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili, affinché non sia recato pregiudizio alle finalità originariamente previste dalla legge.

Con riferimento all'articolo 22, comma 2, occorre avere chiarimenti sugli effetti finanziari di quanto disposto dalle lettere *b)* e *c)*, che prorogano e ampliano la possibilità per i Comuni del cratere del sisma del 2016 di stipulare contratti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito all'articolo 23, comma 1, andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari della lettera *c),* nella parte in cui abroga le norme che dispongono la perdita dei contributi e l'obbligo di rimborso di quanto percepito da parte del proprietario, beneficiario di finanziamenti per la ricostruzione, che aliena il suo diritto sull'immobile.

Con riguardo all'articolo 25, in tema di compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione da imposte comunali, appare più in linea con le regole di contabilità riportare nel comma 2 l'ammontare degli oneri, indicati solo nella relazione tecnica: a tale riguardo, andrebbero inoltre chiarite le ragioni dell'impatto della disposizione sul saldo netto da finanziare, in relazione a quanto già scontato nella legge di bilancio con riferimento alla disposizione modificata.

Relativamente all'articolo 28, che prevede l'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato «IT-alert», chiede ulteriori informazioni sulle modalità di fornitura del servizio da parte degli operatori e gestori di telefonia mobile, chiarendo in particolare se tale servizio sia già previ-

sto nelle attuali condizioni contrattuali e con onere integrale a carico dei suddetti operatori e gestori. Con specifico riferimento al comma 2, lettera *a),* andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari degli eventuali contributi per gli investimenti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori. Infine, si valuti la parziale riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, sostituendo il verbo: «comportano» con: «devono comportare», secondo la formula consolidata.

Con riferimento all'articolo 29, recante la copertura finanziaria, in relazione all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1, lettera *a)*, andrebbe assicurato che tutti gli oneri oggetto di copertura siano di natura capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa.

Inoltre, chiede conferma, con riguardo al comma 1, lettera *b),* della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti, l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente, nonché la coerenza con le previsioni di impatto della spesa stimate sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe confermata, in relazione alla lettera *c),* la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura previste dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal precedente articolo 21. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo impiego delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla riduzione delle risorse presenti nel programma di spesa «regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera *d),* andrebbe assicurata l'adeguatezza delle risorse residue rispetto agli interventi previsti, anche alla luce del carattere prevalentemente obbligatorio dei capitoli di spesa ivi contenuti.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 71 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 aprile.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 7, ove si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di sviluppare un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Richiede poi un chiarimento volto ad escludere effetti finanziari negativi connessi all'articolo 3, comma 8, che consente l'effettuazione delle procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Altresì, occorre valutare l'acquisizione di elementi informativi tesi ad escludere l'insorgenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo 3, comma 9, lettera *a)*, n. 1), che sembra attenuare i vincoli previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'indennità di mobilità. Occorre, poi, chiedere conferma del carattere ordinamentale della previsione dell'articolo 3, comma 9, lettera *c)*, n. 1), che conferisce alle pubbliche amministrazioni il compito di promuovere o proporre programmi di assunzioni destinati ai soggetti titolari del diritto di collocamento obbligatorio anche in riferimento ai profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Risulta, inoltre, opportuno acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'articolo 3, comma 11, ove si consente il conferimento al personale in quiescenza da non più di quattro anni di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, comma 12, secondo cui tali incarichi vengono considerati conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto o comunque conferiti dall'amministrazione di riferimento, e comma 13, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento dei compensi, affiancando a tale previsione una clausola di invarianza di cui andrebbe confermata la sostenibilità. Chiede altresì un chiarimento sull'articolo 3, comma 14, che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o membro di una commissione esaminatrice, l'applicazione della norma del testo unico sul pubblico impiego che prevede la devoluzione diretta all'amministrazione di appartenenza dei compensi dovuti da terzi, con successiva confluenza nelle risorse destinate al

trattamento economico della dirigenza. Occorre richiedere poi elementi volti a confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su basi regionali e per aree o settori tematici omogenei.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, che consente di rinnovare per un ulteriore quinquennio il periodo di collocamento in aspettativa nel caso di mobilità presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

In merito, infine, all'articolo 5, comma 5, che impone una garanzia fideiussoria da affiancare agli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi convenzionabili, pur considerando che tali garanzie sono a carico delle società emittenti, sarebbe opportuno evitare incrementi di costi per le stazioni appaltanti pubbliche in fase di affidamento del servizio.

In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio. Comportano altresì maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametra le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio program-

mate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Occorre richiedere la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali.

Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(987) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;*** **b)** ***Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;*** **c)** ***Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere con-

ferma, in via generale, che l'ampliamento dell'ambito applicativo delle operazioni di transito sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione delle forze dell'ordine. In merito poi alla distinzione operata in relazione tecnica tra gli oneri valutati e quelli autorizzati, chiede conferma del fatto che gli oneri autorizzati siano contenuti entro un tetto massimo di spesa. Con riguardo all'articolo 17 dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale, si chiede conferma del fatto che le eventuali richieste di trasferimenti di proventi di reato non determinino oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dagli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo. Da ultimo, segnala che andrebbe aggiornato al bilancio triennale 2019-2021 il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte sui profili finanziari segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 20.064 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alle traduzioni di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, che le attività di formazione degli operatori di polizia previste dall'articolo 5 possano essere svolte attraverso l'utilizzo delle sole risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 20, chiede conferma del fatto che le modalità di erogazione dell'indennizzo in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso avvengano nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati richiamato dall'articolo 14 della legge n. 122 del 2016. Da ultimo, chiede una rassicurazione sulla sostenibilità complessiva della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 21.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione una nota istruttoria del Ministero della giustizia che fornisce chiarimenti circa i rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, laddove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle attività formative, non derivino effetti negativi per le finanze pubbliche, in particolare in termini di spesa per il personale. Altresì, richiede una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del suddetto articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30

(sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,15)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1028 E 1095 (PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI SOCIETÀ QUOTATE)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,05

(sospensione dalle ore 15,10 alle ore 15,20)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FLC CGIL, CISL-FEDERAZIONE UNIVERSITÀ, UNIONE ARTISTI UNAMS, SNALS CONFSAL E UIL IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 79 (DPR RECLUTAMENTO PERSONALE AFAM)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI (FIMP) IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 641 (FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, atto del Governo n. 81.

Avverte inoltre che la Presidenza del Senato ha disposto, come richiesto nella seduta del 29 aprile, la proroga dei termini per l'espressione del parere al Governo sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione che sono quindi ora fissati, per l'atto del Governo n. 77, al 12 maggio e, per l'atto del Governo n. 79, al 17 maggio.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il relatore, presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 14 di martedì 14 maggio.

Concorda la Commissione.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* interviene incidentalmente rilevando l'incoerenza tra l'iniziativa in titolo, sottoscritta dai Capigruppo di maggioranza, e le finalità sottese al decreto-legge n. 32 del 2019, chiedendo un chiarimento al riguardo.

Interviene incidentalmente anche la senatrice GRANATO *(M5S)*, ricordando i termini stringenti per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, le numerose proroghe già sancite e le responsabilità gravanti sui dirigenti scolastici, a fronte delle gravi difficoltà di provvedere all'adeguamento in questione.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* ribadisce l'incoerenza dell'iniziativa in titolo con i contenuti del decreto-legge cosiddetto «sblocca cantieri» e con quelli della proposta di parere che la Commissione si appresta a votare su quel provvedimento.

Anche la senatrice VANIN *(M5S)* interviene incidentalmente sottolineando che le misure di sblocco dei fondi degli enti locali consentiranno

l'adozione dei piani triennali e la realizzazione degli interventi, dicendosi convinta che gli enti locali si attiveranno sollecitamente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, che intende individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse. Dopo aver segnalato come le disposizioni del disegno di legge si applichino, in quanto compatibili e ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, anche al personale dei comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, riferisce sui principali contenuti dell'iniziativa legislativa.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito generali nonché i termini temporali e le procedure per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 6, che possono dar luogo anche a testi unici e i cui princìpi e i criteri direttivi sono dettati dai medesimi articoli da 2 a 6. La delega di cui all'articolo 2 concerne la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi compresa la dirigenza e anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali.

L'articolo 3 conferisce una delega volta al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, anche in relazione al conferimento, al rinnovo o alla revoca degli incarichi dirigenziali, nonché all'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale, dirigenziale e non dirigenziale.

L'articolo 4 disciplina la delega al Governo in materia di accesso alla dirigenza, volta a incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione. Dopo aver riferito sui principi e criteri di delega, si sofferma su quelli relativi alla semplificazione delle disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, mediante la trasformazione in concorso del corso-concorso selettivo di formazione, salvaguardando, in ogni caso, la qualità della formazione iniziale (comma 2, lettera *b)*, numero 4). In merito, la relazione illustrativa governativa ricorda che una norma transitoria ha già disposto una simile trasformazione con riferimento ai candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione della disciplina del periodo di forma-

zione e prova. Tale norma transitoria è sancita dall'articolo 10 del decreto legge n. 135 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione». In forza di quella disposizione si è infatti previsto, in deroga alla procedura ordinaria, che i candidati ammessi al corso conclusivo corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici (anche con riferimento al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue), sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici come riformato, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2016.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, che conferisce una delega intesa a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili; l'articolo 6, poi, conferisce una delega volta a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 riconosce le disposizioni in esame quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che le regioni a statuto ordinario si attengano ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicarle compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Conclude preannunciando un orientamento favorevole sull'iniziativa in titolo.

Su proposta della senatrice MALPEZZI *(PD)*, la Commissione conviene di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1122 in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARILOTTI *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva, dalla quale risultano una serie di azioni in tema di ricerca, istruzione, politiche giovanili e sport, università e alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si sofferma sui contenuti della «Nuova agenda europea per la cultura» e il nuovo programma Europa creativa (2021-2027).

In tema di ricerca, nella Relazione vengono illustrate le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. L'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe,* che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio. Quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; passa quindi in rassegna le attività proseguite nel corso del 2018 nel settore. In merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari. In ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte. Sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo. Il Governo ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo.

Tra i possibili progetti europei nell'ambito della ricerca scientifica non deve essere dimenticata l'infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope (E.T.).* Al riguardo, sottolinea che tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali è stata identificata e ritenuta idonea per le sue caratteristiche la *ex* miniera «SOS Enattos» di Lula (Nuoro) in Sardegna, che potrebbe ospitare l'infrastruttura (interferometro).

In tema di istruzione, gioventù e sport, la Relazione dà conto dei risultati del lavoro di negoziazione nel processo «Istruzione e Formazione 2020» che hanno portato all'adozione di diversi atti, tra cui alcune decisioni e raccomandazioni, che cita. Nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020», le azioni intraprese hanno perseguito gli obiettivi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa; di rafforzamento delle competenze chiave degli allievi; di potenziamento delle competenze degli adulti; di diffusione delle competenze digitali nella scuola; di miglioramento del raccordo scuola-lavoro; di promozione del patrimonio culturale e di riqualificazione degli istituti scolastici. All'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 20127, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti. Sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione. In merito, richiama i punti più significativi proposti dall'Italia e la serie di azioni per le scuole proseguite nel 2018, che continueranno anche nel 2019, di cui dà conto la Relazione.

Passa quindi in rassegna le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione e ricorda come nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sia stato avviato un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato. Permangono ancora difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM, per cui la Commissione europea, con la «Raccomandazione del Consiglio per la promozione del mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero» ha dato come obiettivo temporale il 2025 per il riconoscimento automatico delle qualifiche. In questo contesto è stata avviata, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di «alleanza di università», che dovrebbe assicurare la nascita di «titoli universitari europei». La Relazione rende noto inoltre che è stata costituita la nuova «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore», quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo dunque gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), i cui diplomati non erano mai rientrati nei report statistici dell'istruzione superiore. Ciò per avvicinarsi maggiormente alla percentuale del 27 per cento di giovani tra 30 e 34 anni con un livello di istruzione terziaria (l'Italia è al 26,9). L'Italia ha inoltre puntato sulla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio. L'Italia ha partecipato, in collaborazione con la CRUI e il Centro ENIC-NARIC Italia (CIMEA), al *report* europeo «*Migrants in Higher education*» e ha proseguito il progetto della Commissione europea di riconoscimento dei titoli con Israele.

Quanto alle politiche per lo sport, la Relazione dà conto dei lavori che hanno portato alle Conclusioni del Consiglio sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport e alle Conclusioni sulla dimensione economica dello sport ed i suoi benefici socio-economici. Lo sport sarà inoltre potenziato all'interno del nuovo programma «Erasmus +» (2021-2027). L'Italia ha inoltre ratificato la Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa di Macolin contro il *match-fixing* (A.C. 1638, approvato dai due rami del Parlamento, in corso di pubblicazione).

Sulla cultura, la Relazione illustra i contenuti della «Nuova agenda europea per la cultura», presentata dalla Commissione europea a maggio 2018; rammenta che a novembre 2018 il Consiglio UE Cultura ha adottato le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) e che è stato inoltre definito il nuovo programma «Europa creativa (2021-2027)», che si articolerà, come l'attuale programma, in un sottoprogramma Cultura, un sottoprogramma Media e un filone transettoriale. La

Relazione menziona tra le novità del nuovo programma, oltre all'incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori *(design*, moda, turismo culturale). Il nuovo programma supporterà anche l'industria musicale. L'Italia assicura l'attività di assistenza tecnica attraverso il Creative Europe Desk Italia. La Relazione illustra poi i contenuti del decreto ministeriale n. 566 del 2018, recante un atto di indirizzo per la promozione culturale dei giovani autori. Il 1º luglio 2018, l'Italia ha ottenuto l'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO del sito di «Ivrea, città industriale del XX secolo». Inoltre, sono state iscritte nella Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata il sito di Villa Adriana e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. È stata riconosciuta «l'Arte dei muretti a secco» tra gli elementi italiani nella Lista rappresentativa dell'umanità nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Ricorda quindi i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Su proposta del senatore VERDUCCI *(PD)*, la Commissione conviene di proseguire l'esame del documento in titolo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente relatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice MALPEZZI *(PD)*, chiede al relatore di riformulare la proposta di parere trasformando tutte le osservazioni in condizioni.

Il presidente relatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* conferma la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali concernenti il provvedimento in titolo.

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che sono pervenute ulteriori richieste di audizione in merito all'atto del Governo in titolo da parte delle Conferenze dei Direttori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di Musica, nonché da parte della Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali – ISSM.

Propone di svolgere tali ulteriori audizioni a partire dalle ore 10 di giovedì 9 maggio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 641 (FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SUCOLA DELL'INFANZIA)

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo.

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alle ore 10 di giovedì 9 maggio, per lo svolgimento di audizioni informali in merito all'esame dell'atto del Governo n. 79.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe,* che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;

preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;

preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;

considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo «Istruzione e Formazione 2020» e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020»;

preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021-2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;

considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;

valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi

a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di «alleanza di università», che dovrebbe assicurare la nascita di «titoli universitari europei»;

valutata positivamente la costituzione della nuova «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore», quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio;

considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma «Erasmus +» (2021-2027);

considerati altresì i contenuti della «Nuova agenda europea per la cultura», presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma «Europa creativa (2021-2027)», che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori *(design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale;

apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex* miniera SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

– in merito ai poteri e alle funzioni attribuiti ai commissari straordinari, al fine di addivenire celermente all'avvio, ovvero alla prosecuzione dei lavori per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e al contempo garantire la tutela dei beni culturali e paesaggistici, è opportuno aumentare i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta, sopprimendo i riferimenti all'istituto del silenzio-assenso;

e con le seguenti osservazioni, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di:

– predisporre una banca-dati geografica finalizzata alla programmazione e pianificazione delle necessarie azioni di promozione e recupero e della riqualificazione degli edifici non residenziali dismessi o in via di dismissione aventi pregio storico, architettonico e ingegneristico, e degli edifici rappresentativi del patrimonio culturale e delle caratteristiche delle comunità locali;

– disporre di una documentazione più dettagliata al fine di garantire adeguati livelli qualitativi sugli interventi rivolti al ripristino, restauro, ristrutturazione ed efficientamento dei beni immobili vincolati;

– garantire, pur di concerto con il commissario straordinario, un ruolo prioritario del Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le fasi di programmazione e pianificazione di intervento sui beni culturali;

– integrare la disciplina recata dal provvedimento in titolo con la previsione di specifiche norme volte a semplificare le procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 18,05

AUDIZONE INFORMALE DI ENRICO BERUSCHI SULL'EVOLUZIONE DELLO SPETTACOLO IN ITALIA, ALLA LUCE DELLA SUA ESPERIENZA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver inviato a tutti i componenti della Commissione la risposta di ANAS al quesito posto dal senatore Nencini in merito agli effetti della rimodulazione delle risorse, pari a circa 1.800 milioni di euro, disposta dalla legge di bilancio per il 2019.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* rileva che secondo ANAS la rimodulazione dal 2019 al 2020 e al 2021 non avrebbe impatti sulla possibilità

di avviare i lavori in quanto tutte le risorse stanziate nel triennio 2019-2021 sono comunque impegnabili. Tuttavia, dai territori viene segnalato che il cronoprogramma di una serie di opere ha subito variazioni. A titolo esemplificativo, ciò riguarderebbe il tratto di Arezzo della E78 (slittato dal 2020 al 2021), il tratto finale della Fano-Grosseto (slittato dal 2018 al 2021), la statale 67, la Tirrenica, la Orte-Mestre, ma non si può escludere che altre tratte siano interessate. Alla luce di tali circostanze, ribadisce che la Commissione ha il diritto di essere informata sulle variazioni al cronoprogramma delle opere e sulle indicazioni date dal Governo sul punto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI *(M5S)* illustra il provvedimento in esame – sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazione alla 5ª Commissione entro il 19 maggio – che è volto a ripartire le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 95 della legge di bilancio ha assegnato al Fondo una dotazione complessiva – relativa agli anni dal 2019 al 2033 – di 43,6 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 96, una quota delle risorse del Fondo è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

Un'ulteriore quota – pari ad almeno 900 milioni di euro nell'arco degli anni dal 2019 al 2027 – deve essere destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Un differente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assegnato all'8ª Commissione in via primaria, conferma la destinazione all'M5 dei suddetti importi.

Le risorse che residuano sul Fondo – una volta sottratte quelle per la metropolitana milanese – ammontano dunque complessivamente a 42,7 miliardi, così suddivisi: 725 milioni per il 2019, 1.250 milioni per il 2020, 1.575 milioni per il 2021, 3.155 milioni per il 2022, 3.070 milioni per il 2023, 3.055 milioni per il 2024, 3.100 milioni per il 2025, 3.180 milioni per il 2026, 3.290 milioni per il 2027, 3.300 milioni per il 2028 e 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Tali risorse sono ripartite con il provvedimento in esame tra i vari Ministeri, sulla base di programmi settoriali presentati dai Ministeri stessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti beneficia di uno stanziamento pari a 16.101 milioni nell'arco degli anni dal 2019 al 2033, pari a quasi il 38 per cento del totale, configurandosi come l'amministrazione centrale dello Stato destinataria della parte più consistente delle risorse.

Nel dettaglio, al MIT sono destinati 158 milioni nel 2019, 291 milioni nel 2020, 320 milioni nel 2021, 1.130 milioni nel 2022, 1.125 milioni nel 2023, 1.146 milioni nel 2024, 1.155 milioni nel 2025, 1.210 milioni nel 2026, 1.309 milioni nel 2027, 1.340 milioni nel 2028, 1.400 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 1.401 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 1.315 milioni nel 2033.

Nell'ambito degli stanziamenti assegnati, gli interventi sono individuati dai Ministeri nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invierà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate.

Con ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le somme non impegnate e saranno determinate quelle per le quali si procederà alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse del Ministero proponente.

Il sottosegretario DELL'ORCO sottolinea che il provvedimento in esame si colloca all'interno di un nutrito gruppo di misure del Governo volte a rilanciare gli investimenti. Ricorda, tra l'altro, i 250 milioni destinati ai ponti sul Po, un importante investimento per la sicurezza dei cittadini in relazione al quale proprio oggi si è tenuta una riunione tra Ministero ed enti locali.

Ricorda inoltre le risorse destinate alle metropolitane di Milano e Roma e quelle per le buche stradali nella capitale; i 13,2 miliardi per nuove tratte ferroviarie previste nel contratto di programma RFI e i 3,7 miliardi per il piano, approvato dal precedente Governo e reso esecutivo dal Governo attuale, per il ricambio del parco bus con mezzi a basso impatto. Buona parte di questi investimenti partiranno nel 2019.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali

dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esame e rinvio)

La relatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il provvedimento in titolo. La legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, comma 96, ha previsto che una quota delle risorse assegnate al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese venga destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Si tratta in particolare di 900 milioni di euro complessivi per il periodo 2019-2027, suddivisi in almeno 15 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che consta di un solo articolo, si procede quindi all'assegnazione di tali risorse al finanziamento del prolungamento della linea M5.

Lo schema prevede inoltre che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e conseguentemente l'intervento sia corredato del codice unico di progetto e del codice di identificativo di gara, da riportare nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento.

Per valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, si stabilisce infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti invii entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il prolungamento della linea M5 da Bignami a Monza determinerà una svolta attesa da decenni, efficientando sensibilmente la connessione tra Milano e il capoluogo della Brianza, terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l'altro due importanti nodi d'interscambio modale, rispettivamente al futuro capolinea della M1 a Cinisello-Monza e a Monza FS con la rete ferroviaria e consentendo collegamenti rapidi ed efficienti con i principali poli d'attrazione monzesi: per esempio il centro storico, il Parco e la Villa Reale, l'ospedale San Gerardo e il Polo Istituzionale.

L'attuale tratta urbana della linea metropolitana M5, che si estende da San Siro a Bignami, è in esercizio dal 2015. Il prolungamento in questione, che avrà un'estensione di circa 12,8 chilometri, prevede che dall'attuale capolinea M5 di Bignami siano realizzate 11 nuove fermate, di cui 4 nel territorio di Cinisello Balsamo e 7 nell'ambito comunale di Monza, con una flotta aggiuntiva di 11 treni. La Regione attraverso una delibera si è resa disponibile a cofinanziare l'opera.

Il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione è fissato al prossimo 29 maggio, previa acquisizione delle osservazioni della 5ª Commissione, che è tenuta ad esprimersi entro il 19 maggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FEDE *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo, che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati e sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 11ª Commissione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento di interesse per la Commissione, si segnala che, all'articolo 1, sono state ricomprese nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione.

Le ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5, con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti.

La Camera, in particolare, ha introdotto nell'articolo i nuovi commi 5 e 6.

Il comma 5 integra l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici: al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati. La necessità di un intervento in tal senso è stata segnalata più volte nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 6 prevede che vengano apportate al regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostituitivi di mensa, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modifiche necessarie ad adeguarlo alla disciplina ora introdotta nonché a definire gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta quindi approvato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 944. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc*. LXXXVII, n. 2 e sul *Doc*. LXXXVI, n. 2. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, congiunzione con il seguito dell'esame del *Doc*. LXXXVII, n. 2 e con il seguito dell'esame del *Doc*. LXXXVI, n. 2, e approvazione con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 944. Parere favorevole sul *Doc*. n. LXXXVII, n. 2. Parere favorevole sul *Doc*. LXXXVI, n. 2)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 944, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che potranno essere discussi congiuntamente al disegno di legge anche i documenti in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta pomeridiana del 9 aprile, salvo essere poi disgiunti per approvare tre distinti pareri.

La Commissione conviene.

La relatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVII, n. 2, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVI, n. 2 e uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 944.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVII, n. 2, che risulta approvato.

È quindi posto in votazione lo schema di relazione favorevole della Relatrice sul disegno di legge n. 944, che risulta approvato.

Viene infine posto in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVI, n. 2, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che all'articolo 5 – con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti – la Camera dei deputati ha aggiunto un comma che modifica l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati;

considerato che l'esigenza di un intervento di tale tenore è emersa più volte nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,

esprime parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per la quale sono esplicitati specifici princìpi e criteri direttivi all'articolo 16;

– l'articolo 17 prevede specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;

– l'articolo 18 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi con riferimento alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

– nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano la direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri; la direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida,

formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC.* LXXXVII, n. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

preso atto:

– della conclusione dell'attività istruttoria che ha condotto all'approvazione del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e all'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, nonché dell'impegno profuso per l'implementazione del numero unico di emergenza europeo;

– delle iniziative adottate per lo sviluppo delle reti digitali e, in particolare, del fatto che l'Italia, nell'ambito del piano di azione per il 5G, abbia proceduto nel corso del 2018 all'assegnazione delle bande pioniere, all'avvio di sperimentazioni sia pubbliche che da parte di operatori privati, nonché alla prosecuzione del progetto per la costruzione di una rete nazionale federata WiFi che consenta di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti WiFi pubbliche gestite dalle autorità locali;

– dell'evoluzione dei negoziati per la definizione delle proposte legislative contenute nei tre «pacchetti mobilità» varati dalla Commissione europea a partire dal maggio 2017, nonché del negoziato sulla proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nell'ambito del quale il Governo ha sostenuto tutte le proposte che nella sostanza migliorano l'accesso al servizio ferroviario senza discriminazioni e l'esperienza di viaggio delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quelle che favoriscono lo sviluppo della multimodalità e quelle che tengono conto delle nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito della bigliettazione;

– dell'evoluzione dei negoziati per la definizione del nuovo regolamento per la tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, concernente la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di Paesi non membri dell'Unione europea;

– che nel corso del 2018 sono state inoltrate, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Infrastrutture e reti», richieste di cofinanziamento per nuovi progetti per lo sviluppo della tratta Napoli-Bari nell'ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo e che è stata approvata dalla Commissione europea una modifica nell'allocazione delle risorse tra i vari assi prioritari che compongono il Programma;

– delle posizioni assunte dal Governo nei negoziati avviati sulla proposta di revisione del regolamento che istituisce il Meccanismo per

collegare l'Europa, nell'ambito dei quali risultano recepiti quasi tutti gli emendamenti proposti per l'allineamento dei corridoi italiani, come ad esempio l'inclusione del porto di Cagliari lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo e delle sezioni della rete centrale Nizza-Ventimiglia e Genova-La Spezia lungo il corridoio Mediterraneo nonché il prolungamento della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di Venezia,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC.* LXXXVI, n. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

premesso che:

– con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, la Relazione sottolinea – oltre alla prosecuzione delle azioni volte a favorire la definizione di *standard* e piattaforme comuni a sostegno del mercato unico digitale – l'importanza delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza informatica, che il Governo si impegna a sostenere anche mediante la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa) e di altri organismi internazionali;

– per quanto riguarda il settore del trasporto stradale, è individuata come obiettivo prioritario la partecipazione ai negoziati per la definizione delle proposte legislative adottate dalla Commissione europea a partire da maggio del 2017, nell'ambito dell'iniziativa descritta nella Comunicazione «L'Europa in movimento», che ha definito l'agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti;

– nell'ambito del trasporto marittimo, viene ritenuta prioritaria la partecipazione ai negoziati relativi alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima e alle iniziative finalizzate ad aumentare l'importanza socio-economica del trasporto marittimo, quali quelle dirette alla pianificazione dello spazio marittimo e alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;

– con riferimento al settore del trasporto aereo, la priorità è individuata nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con una serie di paesi extra europei, tra i quali l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Qatar, gli Emirati arabi uniti, l'Oman e la Turchia. Il Governo proseguirà inoltre il suo impegno nelle attività per la definizione della normativa europea e internazionale nel settore;

– la Relazione dà conto delle iniziative avviate per la revisione delle reti TEN-T e dei corridoi multimodali, sia dal lato finanziario, con la previsione di una dotazione per il periodo 2021-2027 di 31 miliardi di euro, che il Governo intende conservare e incrementare, sia dal lato tecnico, attraverso una rivisitazione dei tracciati e dei nodi delle reti centrale e globale. La Relazione sottolinea dunque l'importanza della proposta di riforma del «Meccanismo per collegare l'Europa» evidenziandone anche

l'innovativo obiettivo di adeguamento delle reti a requisiti militari per finalità di sicurezza e protezione dell'Unione in una prospettiva duale, civile e militare;

– alcuni rilievi critici sono esposti in relazione alla proposta di regolamento per la razionalizzazione delle misure amministrative necessarie per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti: in particolare, vengono espresse perplessità sulla previsione di un unico soggetto competente al rilascio di autorizzazioni, che sembra confliggere con il sistema decentrato di *governance* vigente nell'ordinamento interno;

– la Relazione segnala infine che il Programma Operativo Nazionale «Infrastrutture e Reti» 2014-2020, disponendo di un portafoglio di oltre 1,8 miliardi di euro, nel 2019 continuerà le attività volte a promuovere e a favorire la mobilità regionale e locale, la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva attraverso il finanziamento di programmi di investimento nelle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali nonché sistemi di trasporto intelligenti,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MOLLAME *(M5S)* riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite, per i profili di competenza. Il provvedimento si compone di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge). Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Con specifico riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 5, contenente norme in materia di rigenerazione urbana. Esso modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) allo scopo di favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento

e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. Ricorda che su tali tematiche – che hanno formato oggetto di numerose iniziative legislative anche nelle precedenti legislature – sono stati presentati nell'attuale legislatura i disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 (all'esame delle Commissioni riunite 9ª e 13ª) nonché i disegni di legge nn. 1044 e 1177 (assegnati ma non ancora esaminati).

A tal fine, modificando l'articolo 2-*bis* del Testo unico in materia edilizia, si prevede come obbligatoria (e non più solo facoltativa) l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, con conseguente adeguamento da parte dei comuni dei propri strumenti urbanistici. Si stabilisce inoltre che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Disposizioni di interesse della Commissione agricoltura si rinvengono poi in alcuni articoli del Capo II, contenenti misure per favorire la ricostruzione privata e la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi lo scorso anno in Molise e nell'area etnea. Precisa che i Comuni interessati, indicati nell'allegato 1 del disegno di legge in esame, sono quelli della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché i Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

In particolare, l'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari straordinari allo scopo nominati dal Governo il compito di individuare, nei comuni colpiti, i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito. Sono quindi analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale tra la distruzione o danneggiamento e l'evento sismico in rassegna. I contributi previsti sono quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti per gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti dal sisma. Tra gli interventi ammissibili a contributo rientrano anche quelli aventi per oggetto gli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, nonché i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, turistiche e professionali. I contributi sono concessi con le procedure previste dal successivo articolo 12, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata a ciascun Commissario e nel rispetto delle condizioni previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Si sofferma poi sull'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Si tratta anzitutto degli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbano conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, nel rispetto della normativa di settore. Per gli immobili di «interesse strategico» e quelli ad uso scolastico colpiti dal sisma, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme per le ricostruzioni. Nel caso invece degli immobili soggetti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l'intervento di miglioramento sismico debba conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Richiama altresì l'articolo 19, che prevede la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, che siano insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania e che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei citati contributi e di riparto delle indicate risorse tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimenti dei Commissari straordinari, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 20 regola la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte per la popolazione e i territori ricompresi nei comuni di cui all'allegato 1. In particolare si prevede che gli immobili distrutti o inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES né al calcolo dell'ISEE, fino alla loro ricostruzione e agibilità. Gli stessi fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a partire dalla rata scadente successivamente alle date degli eventi sismici indicate nelle delibere di cui all'articolo 6, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2020. Sono previsti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione. Si consente inoltre alle autorità di regolazione, con propri provvedimenti

adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia. Infine, l'articolo prevede anche che i Commissari straordinari siano autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, un'apposita compensazione per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Segnala infine l'articolo 26, comma 1, che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, riveste particolare rilevanza per le imprese agricole. Nello specifico, il suddetto comma 1 interviene sui criteri di emanazione delle ordinanze di protezione civile e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, finalizzate rispettivamente alla ricognizione dei fabbisogni e all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi. Anzitutto, si riscrive la lettera *f)* dell'articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), precisando che con le ordinanze di protezione civile si provvede in generale all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti (individuate dalla lettera *e)* dello stesso comma 2), potendosi quindi utilizzare lo strumento delle ordinanze non più solo per l'avvio dell'attuazione delle prime misure, come previsto dal testo previgente, ma anche per quelle successive. La lettera *f)* modificata prevede inoltre che, nell'ambito delle predette misure, le eventuali misure di localizzazione devono avvenire, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale, laddove il testo previgente le collocava nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L'ordinanza deve rispettare i criteri individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 28 del Codice della protezione civile. Anche il comma 2, lettera *c)*, di tale articolo viene modificato, al fine di ribadire quanto già indicato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale.

Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia che il suddetto articolo 26 «risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta "Fase 2"», ossia l'avvio della ricostruzione dopo la prima fase di gestione delle emergenze. Il meccanismo attuale è infatti troppo lento e farraginoso, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie e compromettendo così il ritorno alla normalità e la ripresa economica di privati e imprese. Con la modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, le necessarie risorse finanziarie saranno previste direttamente dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri, a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile.

Con riferimento alle imprese agricole, la medesima relazione sottolinea inoltre che la nuova procedura, oltre a essere più rapida, non abroga

quella attuale basata sul credito d'imposta per i soggetti danneggiati che accendono mutui bancari garantiti dallo Stato, prevista dai commi da 422 a 428-*ter* (come modificati dall'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017) della legge n. 208 del 2015. Tale procedura si manterrà quindi fino ad esaurimento delle risorse ivi previste per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione di cui all'articolo 26, tra i quali sono citati espressamente i danni alle imprese agricole finora non ristorate. La relazione illustrativa evidenzia che la procedura del credito d'imposta è più agevole per le imprese agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) per le calamità naturali di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, dovendosi verificare che non vi siano sovrapposizioni contributive. L'inserimento del ristoro per le imprese agricole anche nell'ambito della procedura del credito d'imposta, operato con il decreto-legge n. 50 del 2017, derivava del resto dalla constatazione che le risorse del FSN risultano annualmente del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni dei danni occorsi alle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente VALLARDI avverte che sono stati presentanti 149 emendamenti e 42 ordini del giorno al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato), il cui termine di presentazione era fissato alle ore 10 di oggi.

Ricorda che, prima di procedere alla votazione delle suddette proposte emendative, la Commissione deve acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultive. Per quanto riguarda il programma dei lavori, conferma quindi le sedute già convocate, riservandosi di variarle successivamente, ove necessario.

Cede quindi la parola ai senatori che intendano illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra il complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dal Gruppo del PD. Pur consapevoli della difficoltà di poter incidere sul testo in esame, si è ritenuto opportuno

segnalare alcune questioni emerse nel dibattito non affrontate adeguatamente dal disegno di legge. In primo luogo, alcuni emendamenti e ordini del giorno intendono porre rimedio a una vistosa contraddizione contenuta nell'articolo 6, che sostanzialmente riapre i termini per consentire alla regione Puglia di presentare la domanda per lo stato di emergenza in relazione alle gelate che hanno colpito le coltivazioni tra febbraio e marzo 2018, mentre non si dà alcuna risposta ad altre regioni, colpite dalle stesse calamità, che pure avevano fatto domanda nei termini. Auspica che il Governo dia adeguata attenzione al punto. Altre proposte emendative intervengono sull'articolo 6-*bis*, in materia di sostegno ai frantoi oleari della regione Puglia, in quanto il contributo ivi previsto è insufficiente rispetto alle esigenze di questi impianti che, in attesa che la produzione di olive nella regione torni su livelli adeguati, hanno bisogno di un adeguato sostegno o rischiano di chiudere.

In merito all'articolo 4, che interviene sulle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare latte, chiede nuovamente che la Commissione possa acquisire dall'AGEA i dati aggiornati sulle procedure attualmente in corso. Nel merito, rinnova le critiche alla norma, segnalando che lo spostamento di gestione delle procedure di riscossione dall'AGEA all'Agenzia delle entrate, con la conseguente, ennesima proroga di termini, non risolve minimamente un problema ormai annoso, sul quale erano intervenute negli anni passati altre disposizioni come la legge n. 33 del 2009. Esprime infatti il timore che questa operazione sia solo un modo surrettizio per consentire a poche aziende completamente morose di continuare a evitare di pagare quanto dovuto, in spregio alla maggior parte delle imprese che, correttamente, si sono invece messe in regola.

Infine, richiama alcuni emendamenti che mirano ad estendere il *bonus* contributivo di cui all'articolo 10-*bis* in favore dei lavoratori agricoli delle regioni colpite da eventi atmosferici avversi, anche per il 2020 oltre che per il 2019, come peraltro chiesto anche dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BATTISTONI *(FI-BP)* illustra il complesso degli emendamenti del suo Gruppo, esprimendo rammarico perché il Governo e la maggioranza hanno già fatto capire di non voler consentire modifiche al testo in esame, che pure sarebbero a suo avviso assai necessarie, in quanto vi sono molti punti carenti.

Un gruppo di emendamenti e ordini del giorno presentati dal suo Gruppo intervengono anzitutto sul problema dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, in merito al quale il provvedimento non fa alcun cenno. Altre proposte tendono invece a rafforzare le misure per il contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa* in Puglia, che avrebbero dovuto essere più incisive. Dichiara poi di condividere le preoccupazioni del senatore Taricco per l'insufficienza delle misure a sostegno dei frantoiani, per i quali ha ugualmente presentato specifici emendamenti.

Inoltre, critica anch'egli l'ennesima sanatoria sulle quote latte introdotta con l'articolo 4, che mortifica gli allevatori onesti che in questi anni hanno pagato regolarmente le multe, intervenendo peraltro proprio nel momento in cui l'Italia ha una procedura aperta su questo tema con la Commissione europea. Infine, altro tema che avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più incisiva è quello della *blue tongue* degli ovini.

Il presidente VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)*, in qualità di relatore, segnala di aver presentato due specifici ordini del giorno in merito al problema della *blue tongue* e dei danni in agricoltura da fauna selvatica, rispettivamente il G/1249/1/9 e il G/1249/42/9, che illustra.

In merito alla questione delle quote latte richiamata dal senatore Taricco, osserva che la disposizione dell'articolo 4 vuole solo offrire un periodo aggiuntivo alle aziende in difficoltà con i pagamenti per consentire loro di mettersi in regola. Uno dei problemi è infatti che su molte delle infrazioni contestate sono in corso inchieste che stanno evidenziando numerosi errori di calcolo delle multe. Auspica comunque anch'egli che si possa finalmente, con questa nuova norma, arrivare a chiudere una volta per tutte la vicenda delle quote latte.

Il senatore TARICCO *(PD)*, sul tema dei danni da fauna selvatica, ricorda di aver chiesto l'avvio di un affare assegnato, possibilmente in sede riunita con la Commissione ambiente. Sulla questione dei problemi della filiera bufalina, su cui intervengono alcuni emendamenti presentati, ricorda che vi è uno specifico affare assegnato in corso, precisando che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti in merito perché ritiene che quella sia la sede più opportuna per iniziative a favore del comparto.

Infine, in replica al relatore, sulla questione delle quote latte osserva che, al di là dei risultati che potranno avere le inchieste in corso, resta il fatto che vi era una normativa precisa dello Stato che stabiliva certi obblighi a carico delle imprese con una produzione eccedentaria di latte e che, mentre altri Paesi dell'Unione europea con lo stesso problema hanno pagato le multe e si sono messi in regola, l'Italia non ha mai ottemperato fino in fondo. Di conseguenza, riaprire ancora una volta la vicenda con l'ennesima proroga è un atto a suo avviso eticamente sbagliato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

(al testo del decreto-legge)

G/1249/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge all'esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini più comunemente conosciuta come virus della «lingua blu» o *blue tongue* (BT), considerando l'intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina;

la BT è una malattia infettiva virale non contagiosa dei ruminanti, sia domestici che selvatici, ma si manifesta in forma grave solo negli ovini;

le misure sanitarie previste in caso di BT, secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione;

la normativa comunitaria permette tuttavia le movimentazioni a seguito dell'applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali). Inoltre, periodicamente vengono emanati provvedimenti che aggiornano la mappa delle zone di restrizione in conseguenza dei focolai e dei sierotipi virali coinvolti e che dettano istruzioni sulle possibilità e modalità di movimentazione in deroga dei capi sensibili alla malattia dalle zone sottoposte a restrizione;

in Italia è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Tuttavia, in

deroga al predetto divieto, le movimentazioni sono consentite in casi specifici e nel rispetto di norme di sicurezza sanitaria;

la varietà dei sierotipi circolanti riconducibili alla cosiddetta *blue tongue* ha richiesto la necessità di un più severo intervento sull'intero territorio da considerarsi quale area omogenea, al fine di rendere efficaci le misure previste per la specie bovina nell'ambito dei Piani di profilassi predisposti dalle competenti autorità sanitarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere atti che tengano in considerazione la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre ulteriori e straordinarie misure di controllo e vigilanza, in presenza di circostanziate situazioni di emergenza.

G/1249/2/9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della *Xylella fastidiosa*;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziate dal presente provvedimento.

G/1249/3/9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di qui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della *Xylella fastidiosa* l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

G/1249/4/9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-*ter* contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

G/1249/5/9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle

imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali.... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

G/1249/6/9

CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano dì eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

G/1249/7/9

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere

eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/8/9

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/9/9

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa* risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio del-

l'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa.*

G/1249/10/9

TARICCO, STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione

valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare P attività, ed essere di fatto forzosamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo,

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

G/1249/11/9

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

G/1249/12/9

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed im-

pianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

G/1249/13/9

SUDANO, FARAONE, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

G/1249/14/9

D'Alfonso, Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità

dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/15/9

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

G/1249/16/9

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

G/1249/17/9

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35º parallelo sud e il 40º parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inol-

tre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

G/1249/18/9

CROATTI, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti

nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G/1249/19/9

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante

disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

G/1249/20/9

RUSSO, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi

di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gra-

dualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto mi piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'emanando decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis*, con specifico riferimento al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli, che l'attribuzione delle risorse del fondo sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) osservanza delle prescrizioni europee per la protezione dei suini di cui alla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008;

2) adempimento, da parte degli allevatori, delle singole fasi del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della Salute del 4.02.2019;

3) osservanza nello specifico: a) per l'anno 2019, del rispetto dell'allevamento senza taglio della coda di routine, della esecuzione della valutazione del rischio, del piano di rientro contenente le modalità e la tempistica degli adeguamenti; b) per l'anno 2020, della prescrizione della sola presenza di allevamenti di suini con coda integra o di allevamenti che abbiano risolto gli eventuali punti critici ed avviato i protocolli e studi di intervento (cosiddetti *trials*).

G/1249/21/9

RUSSO, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*ter* del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entita delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

G/1249/22/9

ROMANO, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,»con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

G/1249/23/9

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni metereologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

G/1249/24/9

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione ih legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-*ter*, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

G/1249/25/9

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

G/1249/26/9

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

G/1249/27/9

QUARTO, ORTOLANI, L'ABBATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-*ter* del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*»;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio «*Xylella fastidiosa*», patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» *(Philaenus spumarius)*, insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo

di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione «chirurgica» dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso:

a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare;

b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppala, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo,

nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

a promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

a promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innesco di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto-normativo vincolante assunti in sede limonale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tra-

mite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

G/1249/28/9

ABATE, ANASTASI, TRENTACOSTE, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

G/1249/29/9

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019,11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella* fastidiosa;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi no-

civi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

G/1249/30/9

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di co-

municazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

G/1249/31/9

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare

le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura;

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

G/1249/32/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

a) per i comuni totalmente montani;

b) per i comuni ubicati nelle isole minori;

c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abrogata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

G/1249/33/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G/1249/34/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni-urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno rag-

giunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente

gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi alleva-

mento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G/1249/35/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti princìpi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo lare di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro intemazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»,

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall5estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci

dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

G/1249/36/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UÈ, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agri-

colo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

purtroppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»;

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto, sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN) perché solo in questo modo è possibile risol-

vere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust » per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

G/1249/37/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ri-

preso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acquee reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera *c)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E ammessa l'utilizzazione in agri-

coltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

G/1249/38/9
De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e socioccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G/1249/39/9

CUCCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

G/1249/40/9

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

G/1249/41/9

LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa deirattività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con

risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G/1249/42/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1249, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

il decreto-legge all'esame affronta quelle che sono alcune delle crisi in agricoltura. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori colpiti dalla crisi un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi;

un ragionevole ed esiguo numero di specie animali particolarmente pericolose non ha mai creato problematiche significative, mentre l'aumento del loro numero - si pensi che il numero dei cinghiali presenti in Italia ha ormai superato abbondantemente il milione di esemplari - sta causando danni e pericoli rilevanti;

l'eccessiva presenza della fauna selvatica, sia autoctona che alloctona, presente sul nostro territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone sia nelle campagne che nei centri abitati, comporta anche un danno agli agricoltori e allevatori;

le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci;

è ragionevole pensare, supporre e soprattutto proporre soluzioni che portino ad un'importante ed immediata diminuzione, controllata e selezionata, delle varie specie autoctone e alloctone pericolose presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica per le quali si rendono ormai necessarie operazioni di controllo numerico.

Art. 1.

1.1
BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23.1»*, al comma 2, dopo le parole:* «con particolare riguardo alle aree»*, inserire le seguenti:* «appenniniche e».

Art. 2.

2.6
LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019»*, con le seguenti:* «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro nel 2020».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019»*, aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.1
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*»*, al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità»*, inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

2.2
BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art 3-bis»*, comma 1, le parole:* «31 dicembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) al comma 2 dopo le parole: «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

2.3

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis»*, comma 1, sostituire le parole:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018»*, con le seguenti:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019»*, aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.4

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis»*, comma 1, sostituire le parole:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018»*, con le seguenti:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019»*, aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.5

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del truismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019»*, con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2019»;

al comma 2, sostituire le parole: «nonché i relativi casi di revoca e decadenza»*, con le seguenti:* «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-*bis*, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».

Art. 3.

3.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali»*, inserire le seguenti:* «con l 'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,».

3.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 1, le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi deli'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese

di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»*, sono soppresse;*

*d) i commi 2, 2-*bis*, sono soppressi;*

e) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1 e 2»*; sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai comma 1».

3.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie» *e sostituire le parole:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza»*, con le seguenti:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»*;*

b) ai commi 2 e 4 sostituire le parole: «latte vaccino,» *con la seguente:* «latte»,

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «vaccino,».

3.4

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

3.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1».

3.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 la parola:* «mensilmente» *è sostituita dalla seguente:* «annualmente» *e le parole:* «per ogni unità produttiva» *sono soppresse;*

b) *al comma 2*-bis*, le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

3.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Sostituire il comma 2-bis *con il seguente:*

«*2-bis.* L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».

3.8

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *con le seguenti:* «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

3.9

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.10

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.11

Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini, Damiani

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.12

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Margiotta

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

3.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentati, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Art. 4.

4.1

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

MIRABELLI, STEFANO

*Dopo l'***articolo 4-*bis***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre

2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

4.0.2

De Siano, Carbone, Cesaro

*Dopo l'***articolo 4-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073 , dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

Art. 4-*bis*.

4-*bis*.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

4-*bis*.0.2

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

4-*bis*.0.3

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo ***l'articolo****, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

Art. 5.

5.1

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», *sino a:* «sottovuoto».

5.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», *sino a:* «sottovuoto».

5.3
De Petris

Al comma 1, sostituire le parole da: «con stagionatura minima», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6.

6.1
De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «della regione Puglia», *sono aggiunte le seguenti:* «e della regione Basilicata»;

b) *al comma 2, le parole:* «La regione Puglia può», *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni Puglia e Basilicata possono».

6.0.1
De Bonis

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.1.

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il ter-

mine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-*bis*.

6-*bis*.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, BELLANOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*bis* – *(Contributi per la ripresa produttiva degli opifici)* – *1.* Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

a) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;

b) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera *b)* del presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica dì cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

e) per le imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrispondersi per 3 annualità, a partire dal primo

anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera *a)* del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *XyIella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

Art. 7.

7.1

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, le parole:* «5 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «10 milioni di euro»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 3, le parole:* «pari a 5 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «70 milioni».

7.2

De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «7 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «7 milioni di euro».

7.3

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *al comma 2 dopo le parole:* «le modalità» *inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

7.4

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole da:* «per l'anno 2019», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» *aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

7.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, le parole:* «31 dicembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

7.6

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO, BELLANOVA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».

7.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-*bis*, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-*bis* sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«*3.* Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*d*opo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* L'esenzione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2-*quater*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

al comma 2, sostituire le parole: «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*».

7.8

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10 milioni per l'anno 2019».

7.9

Damiani, Gallone, Ronzulli, Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».

7.10

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.11

Biti, Taricco, Magorno, Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.12

Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini, Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

Art. 8.

8.1

Ciampolillo

Sopprimere l'articolo.

8.2
CIAMPOLILLO

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)* – *1.* Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18-*bis*.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

8.3
DE BONIS

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)* – *1.* Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-*bis*.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale

4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella* fastidiosa e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario

di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato"».

8.4

De Bonis

Sopprimere il comma 1.

8.5

Ciampolillo

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *sopprimere il comma 1.*

8.6

De Bonis

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», a*pportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente*: «1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono in nessun caso rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo re-

stando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

b) *i commi 2 e 3 sono soppressi.*

8.7

De Bonis

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *il comma 1 è sostituito dal seguente*: «1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n, 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono in nessun caso rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione"».

8.8

De Bonis

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *le parole:* «ivi compresa la distruzione delle piante contaminate», *sono soppresse.*

8.9

De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «anche monumentali».

8.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.11

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.12

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.13

CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».

8.14

DE BONIS

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *i commi 2 e 3 sono soppressi.*

8.15

CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *sopprimere il comma 3.*

8.16

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.17

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.18

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

8.19

DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.20
De Petris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere la parola: «umane».

8.21
La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali

da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 8-*bis*.

8-*bis*.1
De Bonis

Gli articoli 8-bis *e 8*-ter *sono soppressi.*

8-*bis*.2
De Petris

Sopprimere l'articolo.

8-*bis*.3
De Bonis

Sopprimere l'articolo.

Art. 8-*ter*.

8-*ter*.1
De Bonis

Sopprimere l'articolo.

8-*ter*.2

De Bonis

L'articolo 8-ter *è sostituito dal seguente:*

«Art. 8-*ter*. – *(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*) – 1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

8-*ter*.3

Assuntela Messina, Stefano, Bellanova, Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Margiotta

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «a condizione che si provveda ai successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse».

8-*ter*.4

De Petris

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

8-*ter*.5

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-*ter*.6

Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-*ter*.7

Sbrollini, Taricco, Biti, Magorno

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente».

8-*ter*.8

Magorno, Taricco, Biti, Sbrollini, Assuntela Messina, Margiotta

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8-*ter*.9

STEFANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

4-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-*bis*.

4-*quater*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis* devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-

l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4-*quinquies*. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*.

4-*sexies*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*septies*. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4-*octies*. Agli oneri previsti dal comma 4-*septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica dì cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 4-*novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

8-*ter*.10

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, MARGIOTTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell1 articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella* fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 4-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-*ter*.11

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

4-*ter*. All'individuazione degli interventi di cui al comma 4-*bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentali, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

4-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-*ter*.12

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella* fastidiosa, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire dì rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare

non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

Art. 8-*quater*.

8-*quater*.1
De Bonis

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*quater*. – *(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)* – *1*. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8-*quater*.2
La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio, di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

8-*quater*.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

8-*quater*.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corri-

spondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-*quater*.5

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-*quater*.6

GALLONE, BERUTTI, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella* fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell1 ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche«.

8-*quater*.7

LONARDO, GALLONE, BERUTTI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiamo come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

8-*quater*.8

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*3-bis*. Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative.

3-ter. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui ai comma 3-*bis* e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

8-*quater*.9

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative.

3-*ter*. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 3-*bis* e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.«.

8-*quater*.0.1
BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*quinquies*.

(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-*bis*. – *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatoti)* – *1*. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la preserva di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. É fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in

etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000.".

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. – *(Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violatone degli obblighi di detenzione e vendita) – 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

8-*quater*.0.2

VITALI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*quinquies*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella* fastidiosa è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 9.

9.1
De Petris

Al comma, capoverso «Art.4-*ter*»*, premettere al comma 1 il seguente;*

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;

c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;

d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;

e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;

f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;

g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;

h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;

i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;

l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

9.2

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*»*, comma 1, sostituire le parole:* «5 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma»*, con le seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «per l'anno 2019»*, aggiungere le seguenti:* «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

9.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*ter*»*, al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

9.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 4-*ter*» *comma 1, le parole:* «31 dicembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

9.6

FARAONE, SUDANO, MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*», *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».

9.0.1

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

AIMI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

9.0.3

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29

marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.0.4

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.0.5

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicu-

rative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.0.6

SUDANO, FARAONE, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.7

FARAONE, SUDANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interventi per la regione Sicilia)

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.8

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi

previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pali a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.9

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria

del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.10

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 9-*bis*.

(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 10.

10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 sostituire le parole:* «20 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro»;

b) *Al comma, sostituire le parole:* «20 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

10.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «20 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 1, le parole:* «20 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

10.2

DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «20 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 2, le parole:* «20 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

10.4

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», *con le seguenti:* «25 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», *con le seguenti:* «25 milioni».

10.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricol-

tura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quatto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a 'decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adegua-

mento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».

Art. 10-*ter*.

10-*ter*.1

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti»*, inserire le seguenti:* «, anche figurativi,».

10-*ter*.2

Sbrollini, Taricco, Biti, Magorno

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» *inserire le seguenti:* «, anche figurativi,».
Art. 10

10-*ter*.3

Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini, Damiani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole; «Gli aiuti»*, inserire le seguenti:* «anche figurativi,».

Art. 10-*quater*.

10-*quater*.1

Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini

Sopprimere l'articolo.

10-*quater*.2
BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai comma 3, sostituire le parole:* «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» *con le seguenti:* «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) *sopprimere il comma 4.*

Art. 10-*quinquies*.

10-*quinquies*.0.1
LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*sexies*.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-*bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

10-*quinquies*.0.2
LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*sexies*.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo ri-

sorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10-*quinquies*.0.3

La Pietra, Rauti, Iannone, Ciriani

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*sexies*.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

10-*quinquies*.0.4
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*sexies*.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-*bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

10-*quinquies*.0.5
BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*sexies*.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: "*b-bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

Art. 11.

11.1
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni»*, con le seguenti:* «3 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: «di agrumi», *aggiungere le seguenti:* «di carne suina», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, con decreto di natura non rego-

lamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», *con le seguenti:* «3 milioni di euro».

11.2

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino», *inserire le seguenti:* «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».

Conseguentemente sostituire la parola: «esso», *con la seguente:* «essi».

Art. 11-*bis*.

11-*bis*.1

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».

11-*bis*.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, 11-*bis *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno

2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019«.

11-*bis*.0.2

La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

*Dopo l'articolo, 11-*ter *inserire il seguente:*

Art. 11-*quater*.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-*bis*.0.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-*bis*.0.4

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata dì 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-*bis*.0.5

De Petris

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di ci all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-*bis*.0.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, Il e lII del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-*bis*.0.7

De Petris

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle impresse agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo lii, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-*bis*.0.8
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.1.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte Il, titolo Il, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

11-*bis*.0.9
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.-11-*bis*.1.

(Misure per il sostegno del settore cunicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è. istituito il Fondo nazionale per la cuni-

coltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Art. 11-*ter*.

11-*ter*.1

De Petris

Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).

11-*ter*.2
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

11-*ter*.0.1
LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*quater*.

(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei-dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-*ter*.0.2
GALLONE, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo il Capo IV-*bis.*, inserire il seguente:*

«Capo IV-*ter*. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

Art. 11-*quater*.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si

detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3.Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

11-*ter*.0.3

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*quater*

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera *e)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"*e)* per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

11-*ter*.0.4

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*quater*.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre 2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11-*ter*.0.5

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*quater*.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11-*ter*.0.6

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*quater*.

(Misure di-semplificazione per il FEAMP)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,

2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.

3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 12.

12.0.1
De Bonis

Dopo il Capo V, *aggiungere il seguente:*

«Capo V-*bis.*

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE E PER GARANTIRE LA TRASPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

Art. 12-*bis.*

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore

della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12-*ter*.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n, 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12-*quater*.

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)*. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

12.0.2
De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il

miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

12.0.3

De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)*. Al fine di garantire l5istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

12.0.4
De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale

unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019«.

12.0.5
De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,10

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO, DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA TARANTO, DI RAPPRESENTANTI LOCALI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, USB E COBAS DELL'AREA DI TARANTO E DI RAPPRESENTANTI DI ARPA PUGLIA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 161 (LE PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

(615) ***CASTALDI ed altri. – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo***

(Discussione e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo che mira a contrastare una prassi scorretta dei produttori di beni di consumo che programmano l'invecchiamento del prodotto così da renderlo quasi inutile dopo un determinato periodo. Lo scopo è quello di fare in modo che un prodotto debba essere sostituito a scadenza, in modo da impedire un calo delle vendite. Ricorda che il primo caso di obsolescenza programmata risale all'inizio del XX secolo, quando i produttori di lampadine a incandescenza (Philips e General Electric) fecero cartello e decisero di ridurre la durata della luce, portandola da 2500 a 1000 ore. Attraverso l'obsolescenza programmata si amplia il mercato in senso intensivo e si genera un consumo più rapido, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», generando prodotti più scadenti e quindi provocando un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento. Contro la pratica dell'obsolescenza programmata esistono regolamenti comunitari e nazionali: la Commissione UE, ad esempio, è fautrice della direttiva sull'*ecodesign* (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), con la quale impegna i produttori a utilizzare in fase di progettazione delle tecniche che mirino all'aumento della vita media dei prodotti e ne facilitino le operazioni di riparazione. Passando all'esame del provvedimento, composto di 9 articoli, si definisce all'articolo 1 il concetto di obsolescenza programmata, mentre l'articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore. Con l'articolo 3 si individuano obblighi e divieti per il produttore; l'articolo 4 introduce tra gli obblighi generali anche la durata di vita dei beni di consumo. L'articolo 5 amplia i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo, mentre l'articolo 6 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo. L'articolo 7 stabilisce regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio e l'articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata. Da ultimo, l'articolo 9 stabilisce le sanzioni.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIASOTTI *(FI-BP)*, pur condividendo la *ratio* del provvedimento sul quale si riserva di intervenire anche in un secondo momento, si interroga sulla possibilità che il costo dei beni di consumo possa subire un sensibile aumento di prezzo.

Il senatore CASTALDI *(M5S)* condivide le perplessità testé espresse e augura che un lavoro congiunto di maggioranza e opposizione possa portare all'approvazione di un testo unanimemente condiviso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LANZI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, teso a sostenere alcuni settori agricoli in situazione di crisi (settore lattiero-caseario, agrumicolo, olivicolo e saccarifero), nonché a superare lo stato di emergenza ambientale dello stabilimento Stoppani. In particolare, l'articolo 1 dispone misure per il settore del latte ovino, prevedendo risorse finanziarie per l'ammodernamento tecnologico e interventi strutturali per il rilancio del settore, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019. L'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per le imprese agricole, ubicate nella Regione Puglia, per favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime a seguito dei danni subiti dalle gelate verificatesi nel 2018. Secondo la relazione tecnica, il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità. Con l'articolo 6-*bis* si riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali nel 2018, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato. Il contributo è finalizzato a favorirne la ripresa produttiva. In base all'articolo 10-*quater* sono disciplinati i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari: il comma 3 prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Il comma 4 dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Il comma 5 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.

Da ultimo, l'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le procedure di bonifica ambientale. La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico per l'industria galvanotecnica e per l'impregnazione del legno, nonché salcromo per l'industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell'anno 2003. Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento ed è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Con il comma 1 si prevede che il Ministero dell'ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse finalizzate alla conclusione delle attività dall'ordinanza del 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Al prefetto sono attribuiti i poteri quali l'adozione di provvedimenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. In merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone SpA, attuale proprietaria del sito, è stata introdotta una modifica volta a prevedere il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica. Il comma 2 consente al prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto. Il comma 5 prevede l'intestazione di apposita contabilità speciale al prefetto di Genova, cui attribuire le risorse del Ministero dell'ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani per il superamento dello stato di emergenza. Il comma 5-*bis* autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda.

Il presidente GIROTTO ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIASOTTI *(FI-BP)* ricorda che, oltre ai fenomeni atmosferici eccezionali verificatisi in Puglia nel 2018, ve ne sono stati altri in alcune zone del Nord Italia che non hanno ricevuto finanziamenti nel provvedimento in titolo. In merito alla vicenda dello stabilimento Stoppani, fa presente che l'azione di bonifica ambientale non è stata ancora avviata nonostante sia stato dichiarato lo stato di emergenza già nel 2006.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle considerazioni del senatore Biasotti sulla vicenda dello stabilimento Stoppani e si dichiara sin d'ora favorevole alle misure stanziate in favore delle imprese agricole in crisi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il senatore ANASTASI *(M5S)*, che reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, nonché disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise, dell'area Etnea, dell'Abruzzo e del centro Italia negli anni 2016 e 2017. Soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dall'agosto 2020. Le innovazioni più importanti previste dal Codice riguardano le modifiche agli articoli 80 e 110 del Codice degli appalti; in particolare si conferma che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Inoltre, è consentito all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare. Il comma 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando è pubblicato tra il 19 aprile 2019 e il 15 agosto 2020. Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare; in particolare, il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato e si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. Inoltre, è individuata nel tribunale l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori. L'articolo 5 reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il migliora-

mento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate nei comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici del 2018, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo. I contributi sono erogati a condizione che le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro abbiano riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento ed esista un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili. Da ultimo, l'articolo 26 apporta alcune modifiche al Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Nell'emanazione di ordinanze di protezione civile da effettuare durante uno stato di emergenza, si stabilisce che possono essere individuate modalità di concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, privati e attività economiche danneggiati, sia nell'ambito dell'intero territorio nazionale sia, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale. L'attuazione degli interventi riguardano la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra l'atto dell'Unione europea in titolo, contenente le valutazioni della Commissione europea sullo

stato di attuazione del piano strategico sulle batterie, e ricorda che attualmente la quota europea nella produzione mondiale di celle di batterie è soltanto del 3 per cento, mentre l'Asia detiene una quota dell'85 per cento. Per evitare una dipendenza tecnologica dai concorrenti, l'Europa deve muoversi rapidamente nella corsa mondiale, al fine di consolidare la *leadership* tecnologica e industriale in tutta la catena. È questo l'obiettivo principale della «European Battery Alliance» (EBA). Le iniziative legislative e le misure di sostengo previste nella strategia della Commissione per una mobilità a basse emissioni e dai tre pacchetti sulla mobilità di «L'Europa in movimento» avranno ripercussioni sia sulla domanda sia sull'offerta di veicoli elettrici e di conseguenza di batterie. Entro il 2050 la quota di energia elettrica nella domanda finale di energia aumenterà come minimo del 53 per cento ed entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta a partire da fonti rinnovabili. Di contro, l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di celle di batterie potrebbe minare la capacità dell'industria automobilistica di competere con i concorrenti stranieri, in quanto l'espansione del mercato dei veicoli elettrici comporterà un aumento significativo della domanda di tali materie prime. Nel settore delle batterie, il coordinamento delle attività di ricerca è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale di questo settore. Prendendo le mosse dalle iniziative di collaborazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) e dell'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore dei trasporti (STRIA), la Commissione ha varato una piattaforma europea per la tecnologia e l'innovazione (ETIP) «Batteries Europe», intesa a fare avanzare le priorità di ricerca nel settore delle batterie, riunendo operatori industriali, comunità di ricerca e Stati membri dell'UE per promuovere la cooperazione e le sinergie tra i programmi di ricerca sulle batterie pertinenti. La piattaforma permette la cooperazione tra i numerosi programmi di ricerca sulle batterie avviati a livello dell'UE e nazionale, nonché tra iniziative del settore privato. Inoltre, il bilancio dell'Unione offre già importanti opportunità di finanziamento per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore: il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 ha stanziato 1,34 miliardi di euro a favore di progetti in materia di stoccaggio dell'energia nella rete elettrica e di mobilità a basse emissioni di carbonio. Il Fondo per l'innovazione dovrebbe mettere a disposizione circa 10 miliardi di euro nel periodo 2020-2030 a sostegno di progetti dimostrativi pre-commerciali nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, incluso lo stoccaggio di energia. Naturalmente, la *European Battery Alliance* funge da catalizzatore per la creazione di una catena del valore delle batterie in Europa: circa 260 operatori dell'industria e dell'innovazione hanno aderito alla rete. L'obiettivo di rendere l'Europa un *leader* nella produzione sostenibile di batterie deve essere sostenuto principalmente da un solido quadro giuridico, integrato da norme europee armonizzate. Per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per le batterie (litio, cobalto, nichel e grafite), occorre garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile da paesi terzi ricchi di risorse. In linea con

gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono necessarie misure affinché l'approvvigionamento esterno sia effettuato in modo equo, sostenibile ed etico e contribuisca positivamente ai vari obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, riciclare le batterie usate può contribuire significativamente ad assicurare l'accesso alle materie prime: l'Europa ha il potenziale per creare un'industria *leader* a livello mondiale per una gestione sicura e responsabile dal punto di vista ambientale delle batterie fuori uso. Con la rapida espansione dei mercati per i tipi essenziali di batterie, come quelle agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici (per i quali il riciclaggio è attualmente quasi inesistente), grandi volumi di batterie fuori uso saranno generati a valle in Europa e nel mondo, il che renderà necessari una corretta gestione dei flussi di questo tipo di rifiuti e il recupero dei materiali di valore. Da ultimo, l'orientamento adottato dalla Commissione nel settore delle batterie rappresenta un banco di prova per la strategia industriale dell'UE. Per rimanere competitiva a livello mondiale nelle tecnologie essenziali e nelle catene di valore strategiche, l'UE deve aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, nonché agevolare l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo, garantendo nel contempo la parità di condizioni, un contesto normativo e un quadro per gli aiuti di Stato che favoriscano l'innovazione. Il settore delle batterie e dello stoccaggio dell'energia rappresenta un buon esempio di come combinare l'ambizione di norme rigorose in materia ambientale e rispettose del clima con una maggiore competitività in tutti i settori e in tutte le catene del valore, nonché la creazione di un'occupazione e di una crescita sostenibili. Questo settore può offrire un nuovo accordo ai consumatori, garantendo che in futuro la mobilità sia più pulita e accessibile a tutti, e dimostrare che le azioni per il clima e la modernizzazione dell'economia basata sulla circolarità rappresentano due facce della stessa medaglia.

In conclusione, propone di svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 17,50 alle ore 18,10

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (INVITALIA), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 161 (LE PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO *(M5S)* avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI *(M5S)* illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore PATRIARCA *(PD)*, in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore AUDDINO *(M5S)*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BOTTO *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-

2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO *(M5S)* rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché

agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)*, premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(1132) ***NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 5ª ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª e 14ª per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.

Su richiesta del senatore PATRIARCA *(PD)* dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore, 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore LAUS *(PD)*.

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;

condivisa l'entità degli interventi;

preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 658

G/658/1/11

FLORIS, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i la-

voratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1.

1.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il ''codice CCNL'' riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La - disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazio-

nali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

MALLEGNI, FLORIS, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Reddito di dignità) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite

di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1º dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».

1.4

MALLEGNI, FLORIS, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Incentivi all'occupazione) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6
De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosi come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7
Toffanin, Floris

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8
Toffanin, Floris, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «Ai fini dell'applicazione della presente legge», *con le seguenti:* «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2.

2.1

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, MALPEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia) - 1.* Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresen-

tanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

CARBONE, DE SIANO, FLORIS, TOFFANIN, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

CARBONE, DE SIANO, FLORIS, TOFFANIN, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».

2.8

CATALFO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2-bis*. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2*;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

Laforgia, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «e dal datore di lavoro».

2.14

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-*bis*. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-*ter*. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-*quater*. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-*ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-*quinquies*. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-*quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-*sexsies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 2-*quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

Floris, Toffanin, Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente*: «complessivi».

2.18

DURNWALDER

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti*: «nonché della 13ª mensilità.».

2.19

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo 2-*bis*».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo 2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

LAFORGIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i prìncipi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2-ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-*bis* è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3.

3.1

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - *1.* È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ÍNAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

CATALFO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «organizzazioni sindacali e datoriali», *con le seguenti:* «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2-bis*. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

3.5

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa»*, inserire le seguenti:* «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

De Vecchis, Nisini, Pizzol

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "Codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4.

4.1
CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - *1.* Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2
NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.3
LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, la parola: «territoriale» *è sostituita dalla seguente:* «nazionale»*, e le parole:* «e per la zona» *sono soppresse.*

4.4
DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

4.6

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.7

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

FLORIS, TOFFANIN, MALAN

Sopprimere il comma 3.

4.10

LAFORGIA, DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» *con le seguenti:* «sono incrementati ogni tre anni» *e le parole:* «rilevato nell'anno precedente» *con le seguenti:* «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» *inserire le seguenti:* «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della

presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3
CATALFO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 4-*bis*.

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata ''Commissione''.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentate dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-*ter*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4-*quater*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4-*quinquies*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeter-

minato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1

milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

PARENTE, BELLANOVA, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva.''».

4.0.6

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 10 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a)*, e a far data dal 10 gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.'';

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti ter-

ritoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate.''».

4.0.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5.

5.1
FLORIS, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria) - 1.* Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2
CATALFO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

LAFORGIA, DE PETRIS

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5-*bis*.

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro

o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i lavoratori di uno stesso settore;

i) *log in* e *log out*: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5-*ter*.

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5-*quater*.

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5-*quinquies*.

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5-*sexies*.

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5-*septies*.

(Tutela della privacy *e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. II lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5-*octies*.

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5-*novies*.

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Auto-

mobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri dì calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5-*decies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione dì cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5-*undecies*.

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5-*bis*.

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di in-

teressi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5-*ter*.

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5-*quater*.

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"*2-bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: ''commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-*bis*''».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi».

5.0.3

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,25

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi

Riunione n. 6

Relatrice: GUIDOLIN *(M5S)*

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,55

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(868) ***LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE CONCERNENTE L'USO DEL MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***

(903) ***Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti).

Soggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

Considerato che la senatrice Rizzotti – prima firmataria del ddl 189 – ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(116) ***DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***

(485) ***Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(672) ***VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base.

Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine «articolazione» per indicare la sede della sintomatologia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 5.1.

Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 6.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice MARIN *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice STABILE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 8.2.

Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAUTONE *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo.

Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033).

Lo schema di decreto – predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza – concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.

In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72 milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033.

L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).

I commi 5 e 6 individuano – in attuazione del citato comma 98 – i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il PRESIDENTE avverte che il parere – sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio – dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Boldrini e altri), 656 (Marin e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.

Prende atto la Commissione.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* sollecita l'avvio dell'*iter* del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante «Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche». Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.

Il PRESIDENTE fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7ª e 12ª, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione.

Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 867

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole* «le professioni sanitarie», *aggiungere le seguenti*: «e socio-sanitarie»;

b) *alla lettera a), dopo le parole* «le professioni sanitarie», *aggiungere le seguenti*: «e socio-sanitarie».

Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie", *aggiungere le seguenti*: "e socio-sanitarie".

1.1

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», *inserire le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,».

1.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» *aggiungere le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.3

CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, ROMAGNOLI, SILERI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanti delle regioni,», *aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», *con le seguenti:* «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.4

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» *inserire le seguenti:* «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.5

CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, ROMAGNOLI, SILERI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», *aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i ser-

vizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».

1.6

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti:* «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.7

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti:* «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.8

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva,».

1.9

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «e del Forum nazionale dei CUG».

1.10

SICLARI, RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti:* «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria,».

1.11

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».

1.12

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;

b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;

b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».

1.13

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.14
BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* promuovere la diffusione delle buone prassi».

1.15
BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei *social network* nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».

1.16
BOLDRINI, COLLINA, BINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».

1.17
SICLARI, RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;

c-ter) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;

c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».

1.18

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.19

CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, ROMAGNOLI, SILERI

Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», *con le seguenti:* «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».

1.20

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» *con le seguenti:* «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

1.21

CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, ROMAGNOLI, SILERI

Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», *aggiungere le seguenti:* «e degli ordini professionali».

1.22

CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, ROMAGNOLI, SILERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.23

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.24

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

2-*ter*. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.25

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.26

BOLDRINI, COLLINA, BINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Costituzione commissioni paritetiche)

1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:

a) alla predisposizione di un *team*, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;

f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*».

1.0.2

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».

1.0.3

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

1.0.4

BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Documento di valutazione dei rischi)

1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».

1.0.5
BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».

1.0.6
BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elezione domicilio)

1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda».

1.0.7
BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Costituzione di commissioni paritetiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.

2. Le Commissioni provvedono:

a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;

d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».

1.0.8

BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni"».

1.0.9

BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Corsi di formazione delle Regioni)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».

Art. 2.

2.100
IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «11-*sexies*», *dopo le parole* "le professioni sanitarie", *aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".*

2.1
SICLARI, RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», *aggiungere le seguenti:* «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».

2.0.1
BOLDRINI, COLLINA, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Procedibilità d'ufficio)

1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-*septies* dell'articolo 61 del codice penale».

2.0.2
CASTELLONE, MAUTONE, DI MARZIO, ROMAGNOLI, SILERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: "a querela della persona offesa", sono inserite le seguenti: "salvo che ri-

corra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*septies)*".

2. All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "previste negli articoli", sono inserite le seguenti: "61, numero 11-*septies)*,"».

Tit.

Tit. 1

IL RELATORE

Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 299

Art. 1.

1.1

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Sostituire la parola: «fibromialgia» *con le seguenti:* «sindrome fibromialgica».

Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» *con le seguenti:* «sindrome fibromialgica».

1.2

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».

Art. 2.

2.0.1
RUFA, MARIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Certificazione attestante la fibromialgia)

1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.

2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.

Art. 3.

3.1
BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» *inserire le seguenti:* «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».

3.2
IL RELATORE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «decreto» *inserire le seguenti parole:* «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «all'accesso al telelavoro per il paziente» *con le seguenti:* «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4.

4.1

BINETTI, RIZZOTTI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».

Art. 5.

5.1

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«c*)* le cure prestate».

5.2

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 4, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».

Art. 6.

6.1

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».

6.2

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» *inserire le seguenti:* «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».

Art. 8.

8.1

RUFA, MARIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».

8.2

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».

Art. 9.

9.1
BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» *inserire le seguenti:* «, opportunamente formato e costantemente informato,».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

61ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* illustra il provvedimento in esame, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, giunto al Senato nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca norme sulla movimentazione degli animali delle specie sensibili al *virus* della «Lingua blu» nel territorio nazionale.

In particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del *virus*, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione

non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

L'articolo 8 reca misure per il contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ed è stato completamente riscritto nel corso dell'esame alla Camera. È stato confermato l'inserimento di un nuovo articolo 18-*bis* al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Tale articolo 18-*bis* si compone di tre commi (mentre nel testo originario era composto da sei commi). Il comma 1 del nuovo articolo 18-*bis* dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Il comma 2 del medesimo articolo 18-*bis* prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante, mentre chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio. Il comma 3 dello stesso articolo 18-*bis* dispone che, in applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. La medesima disposizione prevede altresì che, effettuate le forme di pubblicità di cui sopra, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere l'ausilio della forza pubblica, stabilendo poi il comma 4 del nuovo articolo 18-*bis* che all'attuazione di quanto previsto dal predetto articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dell'articolo 8, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, sia aggiunta una nuova lettera, al fine di prevedere l'esclusione, in aggiunta a quelle già

previste, dall'ambito di applicazione del codice dell'ambiente, dei «piani, dei programmi e dei provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza».

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 8-*ter,* introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica. L'estirpazione può, inoltre, essere effettuata senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della *Xylella*, possono essere autorizzati a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante c.d. specificate indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale. Il comma 3 aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa* previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018, mentre il comma 4 prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti di legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positivo al batterio della *Xylella* possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 11-*ter*, introdotto dalla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie. Il comma 1-*bis* – aggiungendo un ulteriore periodo al-

l'articolo 40 (recante Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154 – circoscrive poi al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, allorquando soggetti titolari di licenza di pesca professionale violino uno dei seguenti divieti: utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative. Durante l'esame alla Camera, sono state introdotte diverse modifiche relative alla discarica Molinetto, all'impiego del personale della immobiliare Val Lerone S.p.A., all'aggiornamento della istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti, alla possibilità di indire conferenze di servizi da parte del prefetto, e all'aggiunta di una spesa straordinaria di 5 milioni per la bonifica.

In particolare si prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'interno, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2021, mentre nel testo originario era previsto il termine del 31 dicembre 2020. Al Prefetto sono attribuiti i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi 4-4-*quater*, del decreto-legge n. 67 del 1997.

In particolare, durante l'esame alla Camera, in merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone S.p.A. è stata introdotta una modifica volta a prevedere (in luogo del semplice avvalimento da parte del prefetto) il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica. Durante l'esame alla Camera, è stato previsto, inoltre, che SNPA (Sistema nazionale protezione ambiente) aggiorni l'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica di Molinetto, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA), nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Durante l'esame alla Camera, è stata altresì introdotta una modifica con la quale si prevede che il prefetto può indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti, prevedendo la relativa disciplina procedurale, in merito alla quale si segnala che, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata – in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, a seconda che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

Il comma 3 autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani di una serie di strutture, quali Sogesid S.p.A.; altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica; il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.

Il comma 5 stabilisce un periodo transitorio per l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza del sito. Durante l'esame alla Camera, si è precisato che tale disciplina transitoria è prevista per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1. La norma prevede altresì che gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 5-*bis*, aggiunto dalla Camera, autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 6 autorizza il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, ad una serie di disposizioni normative statali e della Regione Liguria nonché del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'Ambiente, nonché ad altre disposizioni, sia nazionali (tra cui il Codice dei beni culturali) sia regionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14,30 di oggi per il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 12,10.

Plenaria

62ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendovi interventi in discussione generale, il relatore BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MARTELLI *(Misto)* chiede se sia possibile posticipare l'espressione del parere al fine di poter eventualmente proporre modifiche al relatore.

La presidente MORONESE, concordemente con il relatore, ricordano che i tempi a disposizione della Commissione non consentono di accedere alla richiesta del senatore Martelli.

Verificata pertanto la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere non ostativo viene posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ESCO UNITE E ARERA (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DOTTOR RICCARDO FUZIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Vice Presidente
GINETTI

indi del Vice Presidente
Simone BOSSI

indi del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 18

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DIREZIONE GENERALE RIFIUTI; FISE ASSOAMBIENTE; FISE UNICIRCULAR; FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE; ECOGEO; FUTURE POWER; ASSOBIOPLASTICHE; CONAI; COREPLA; PLASTICSEUROPE ITALIA; ANIE; CENTRO COORDINAMENTO RAEE; ECODOM E PV CYCLE-ECO-PV SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,40

INCONTRO CON RAFAEL ORTEGA, MAGISTRATO DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA DEL VENEZUELA IN ESILIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

S. 1248 Governo

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S), relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che al Capo I (articoli da 1 a 5), esso reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Tra le disposizioni più significative ricorda, all'articolo 1, la reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica; conseguentemente, sono eliminati dal codice dei contratti pubblici numerosi rinvii a successive linee guida dell'ANAC e a decreti ministeriali, prevedendo però che quelli già adottati rimangano in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento unico. Inoltre, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Viene ancora mo-

dificata la disciplina dei contratti sotto soglia, prevedendo che per affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale. L'articolo 1 modifica anche la disciplina del subappalto, prevedendo che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o forniture; eliminando il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. L'articolo 4 prevede invece che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. I Commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea con disposizioni molto dettagliate. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.

Il provvedimento appare quindi prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*. Si pone pertanto l'esigenza, per la Commissione, di verificare la presenza nel testo di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera *mm)*, n. 7, nel prevedere la già ricordata reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida dell'ANAC, opportunamente dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Ulteriori forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono previste all'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, capoverso 2, dove si dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche; all'articolo 4, comma 2 che prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti;

all'articolo 4, comma 6 dove viene prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana e all'articolo 6, comma 2 dove si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018.

Segnala poi che l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è prevista una modifica all'articolo 2-*bis* del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) ai sensi della quale le regioni e le province autonome introducono disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici. La disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto.

Al riguardo rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale potrebbe presentare delle problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica.

Segnala, infine, che l'articolo 25 modifica una disposizione contenuta nell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma. In proposito, propone di valutare l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* fa presente che la Commissione sta procedendo a dare il parere su questo provvedimento prima ancora che la Commissione di merito ne abbia iniziato l'esame. Ricordando che il gruppo di Forza Italia si esprimerà comunque nelle Commissioni di merito fa presente tuttavia che l'associazione nazionale dei costruttori edili ha posto una serie di tematiche che espongono alcune criticità, che auspica che il Parlamento prenda comunque in considerazione. Ricorda che le opere incompiute sono circa 600 per un valore di 53 miliardi euro con 800 posti di lavoro in meno e che le grandi opere incompiute sono 49 per un valore di 51 miliardi di euro. Sottolinea come questo provvedimento non potrà risolvere alcun problema. Rileva come nel testo siano previsti almeno 15 provvedimenti attuativi da adottare tra cui l'adozione del regolamento che dovrà sostituire le linee guida dell'ANAC e che, molto probabilmente, non sarà di immediata attuazione. Allo stesso modo per gli interventi nei piccoli comuni è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia. Sarà parimenti necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi nella

rete viaria Siciliana e sempre con un decreto saranno nominati i commissari per la ricostruzione e anche per i rimborsi è necessario un successivo decreto. Rileva come manchi la previsione che consente di intervenire nelle zone terremotate di Abruzzo, Lazio e Marche e anche per l'individuazione delle linee guida sarà necessario un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ne conclude che queste misure molto probabilmente non sbloccheranno alcunché. Dovrebbero invece essere adottate norme di semplificazione per i piccoli comuni, quali l'incentivazione dell'utilizzo delle stazioni appaltanti unico e dell'appalto integrato. Ribadisce la necessità di attendere un avanzamento dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito prima di esprimere un parere.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S), relatrice*, fa presente che le audizioni sono già iniziate nella Commissione di merito e che sono state numerose e molto interessanti. Con riferimento all'audizione dell'associazione nazionale costruttori edili ricorda come il presidente abbia elogiato, nel corso della sua audizione, il provvedimento in esame in particolare per l'eliminazione del criterio del massimo ribasso. Per quanto riguarda invece la sospensione della TARI, ricorda come non si tratti di una scelta casuale o immotivata dovuta all'inesperienza, come viene detto, ma è dovuto al fatto che la legge n. 147 del 2013 in riferimento alla TARI presuppone che il calcolo sia fatto con riferimento agli immobili che producono rifiuti e dunque evidentemente, un immobile crollato non può produrne. Aggiunge poi che non si tratta affatto di un provvedimento disastroso, ricorda che nella provincia di Catania, recentemente colpita da un terremoto, molti tecnici del settore hanno avuto modo di apprezzare il provvedimento. Ricorda come una norma redatta in maniera troppo specifica e minuziosa può essere controproducente.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S)*, dichiara che il provvedimento non intende evidentemente risolvere tutta la problematica degli appalti pubblici e ne è dimostrazione il fatto che è in discussione al Senato un più ampio disegno di legge delega di riforma del settore. Il decreto-legge intende essere un punto di partenza, un inizio per sbloccare centinaia di lavori che sono stati rallentati e spesso bloccati per via della burocrazia. Questa normativa viene in aiuto ai piccoli comuni sbloccando i lavori cosiddetti «sottosoglia», consentendo di ricorrere a una procedura negoziata. Ricorda come le semplici procedure di aggiudicazione di appalto possono richiedere anche mesi e che questo provvedimento è finalizzato a sbloccare l'intero settore delle costruzioni che versa in una profonda crisi dal 2008. Si dichiara consapevole dell'impatto che il rilancio di questo settore può avere sulla crescita del prodotto interno lordo e dichiara l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, invita i colleghi, ed in particolare i colleghi del gruppo della Lega, che fa parte della maggioranza, a fare pro-

prie le proposte di emendamento avanzate dall'associazione nazionale dei costruttori edili e dell'ANCI.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S)*, *relatrice,* ricorda come, in provincia di Catania sia stato costituito, nell'ambito di un comitato per la ricostruzione composto da cittadini, un tavolo tecnico con esperti ed ingegneri, al quale ha avuto l'onore e il piacere di partecipare. In quella sede sono stati elaborati circa 20 emendamenti, che quindi recepiscono istanze che vengono dal basso, e che risultano anch'essi meritevoli di attenzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1).*

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

S. 1249 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI *(Lega), relatore*, ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere su tale provvedimento, nel corso dell'*iter* al Senato, l'11 aprile scorso e che in quell'occasione la Commissione ha in particolare espresso un parere favorevole con un'osservazione che richiedeva l'inserimento, all'articolo 3, comma 3, della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari. Segnala con soddisfazione che tale osservazione è stata recepita.

Riassumendo in estrema sintesi il decreto-legge, evidenzia come questo rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino e il settore ittico. Il provvedimento reca, inoltre, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

In tale senso, le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo

comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

Alla luce di questo intreccio di competenze e della giurisprudenza costituzionale in materia, è quindi compito della Commissione verificare, per le modifiche introdotte alla Camera, la presenza di adeguate procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera durante l'esame in prima lettura d'interesse della Commissione, ricorda che è stato inserito l'articolo 4-*bis* che, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), l'intero territorio nazionale sia considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

Ulteriori disposizioni inserite alla Camera prevedono poi specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte. Si tratta in particolare dell'articolo 6-*bis*, recante un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, e dei commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 7, recanti interventi compensativi per le imprese del settore olivicolo-oleario colpite da incendi in specifici comuni della provincia di Pisa.

L'articolo 8-*quater* prevede poi la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia per cui sono stati stanziati 8 milioni di euro. Il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Alla Camera è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, di cui all'articolo 11, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 11-*bis* prevede l'adozione di un fondo nazionale per suinicoltura. Il testo opportunamente prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro. All'articolo 12, relativo alla bonifica del sito Stoppani, la Camera ha inserito la possibilità per il Commissario straordinario per l'emergenza, il prefetto di Genova, di indire conferenze di servizi. Nell'ambito della conferenza il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e paessagistico-territoriale o alla tutela della salute può essere superata, in deroga all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, con l'assenso del ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, ove il dissenso sia espresso da un'amministrazione regionale. La procedura ordinaria prevederebbe invece nuove riunioni con le amministrazioni dissenzienti e, nel caso non si raggiunga un'intesa, la trasmissione della que-

stione al Consiglio dei ministri. Al riguardo, rimettendo alle sedi competenti le valutazioni più complessive sul merito della disposizione, segnala che le competenze delle autonomie territoriali appaiono tutelate dal previsto coinvolgimento delle giunte regionali.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, dichiara il voto di astensione su questo provvedimento del gruppo di Forza Italia, dovuta al fatto che il provvedimento è troppo sbilanciato sulla regione Puglia mentre il resto del territorio italiano è trascurato.

Il deputato Flavio GASTALDI *(Lega), relatore,* fa presente che nel provvedimento vi sono interventi sulla regolamentazione della produzione del latte a beneficio della pastorizia che produrranno effetti positivi in Sardegna, nel Lazio e in Toscana. Dunque il provvedimento ha un respiro nazionale e non locale. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

C. 1789 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, in considerazione dell'impossibilità della relatrice, deputata Faro, ad intervenire nella seduta, invita il deputato Antonio Federico a svolgerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S), relatore*, ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'iter al Senato, il 10 aprile scorso.

Il provvedimento, originariamente composto di 24 articoli, ha subìto diverse modifiche e aggiunte nel corso dell'*iter* di conversione al Senato. In termini generali, il Capo I, composto dal solo articolo 1, inerisce alla materia delle telecomunicazioni e – modificando il decreto-legge n. 21 del 2012 – estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta 5G. Il Capo II (composto dagli articoli da 2 a 19-*quinquies)*, attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Capo III (composto dagli articoli da 20 a 24) del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la

concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.

Ricorda che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato *ex* articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme del decreto – legge sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

Passando a una breve analisi delle modifiche apportate dal Senato, segnala anzitutto le modifiche apportate all'articolo 17 che autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica un contingente di personale pari a massimo 67 unità, provvedendo al conseguente incremento della dotazione organica, nonché alla copertura finanziaria degli oneri. Tali assunzioni sono autorizzate al fine di fronteggiare l'incremento (conseguente al suddetto recesso del Regno Unito) delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni. Alle assunzioni in esame si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia di facoltà assunzionali, sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.

Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala che la disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*.

Il nuovo articolo 17-*bis* fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.

La disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*.

L'articolo 17-*ter* interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 5 della legge n. 324 del 1976, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. Si stabilisce ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

Anche la disciplina in materia di diritti aeroportuali risulta riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*.

L'articolo 17-*quater* consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «*point to point*», mediante aeromobili del tipo «*narrow body*» (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

La finalità della norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.

La disposizione, intervenendo sulla ripartizione del traffico aereo, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e).*

L'articolo 19-*bis* inserisce nel Titolo II, Capo II, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie.

L'articolo 19-*ter* ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.

L'articolo 19-*quater* apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

L'articolo 19-*quinquies* estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.

Le disposizioni appaiono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera *e).*

Conclude che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione e formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3).*

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 13.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 1248 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 («Sblocca cantieri»)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1248 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio dei settori dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e)* e l'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera *l)*; si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

al riguardo, l'articolo 1, comma 1, lettera *mm)*, n. 7, nel prevedere la reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida dell'ANAC, opportunamente dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni;

ulteriori disposizioni del testo prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare all'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, capoverso 2, si dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche; all'articolo 4, comma 2, si prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti; all'articolo 4, comma 6, è prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana; all'articolo 6, comma 2, si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018;

l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, prevede, con una modifica all'articolo 2-*bis* del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducano, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici; la disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto; al riguardo, si rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale potrebbe presentare delle problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica;

l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 998 della legge n. 145 del 2018) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*;

– sostituire, all'articolo 25, comma 1, le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» con la seguente: «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

ALLEGATO 2

Disegno di legge s. 1249 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 (agricoltura e sito Stoppani)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1249 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, approvato dalla Camera;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;

segnalato che l'osservazione contenuta in quel parere è stata recepita nel corso dell'esame alla Camera;

rilevato, con riferimento alle ulteriori modificazioni apportate dalla Camera, che:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 6-*bis* e i commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 7 prevedono specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte, rispettivamente in Puglia e in alcuni comuni della provincia di Pisa;

l'articolo 8-*quater* prevede la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia; il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

nel corso dell'esame alla Camera, è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio

extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino, di cui all'articolo 11, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disegno di legge C. 1789 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 (Stabilità finanziaria e Brexit)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1789 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato dal Senato;

richiamato il parere sul provvedimento espresso nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 10 aprile 2019;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a) e quelle «tutela del risparmio, mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e);

per quanto concerne le disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, queste appaiono riconducibili all'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, con riferimento all'articolo 17, comma 2-*bis)*; norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n, con riferimento all'articolo 17-*bis)*; tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, con riferimento agli articoli 17-*ter* e 17-*quater)*; la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, con riferimento agli articoli 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater* e 19-*quinquies)*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,45

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 7 maggio 2019

Comitato IX

Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni confiscati e sequestrati

Riunione n. 1

Coordinatore: PRETTO *(L-SP)*

Orario: dalle ore 20,50 alle ore 21,05

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web* TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: audizione del Presidente della Covip

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il presidente Padula per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che questi è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle

casse professionali: un patrimonio di attività che supera i 250 miliardi di euro, che rappresenta il capitale su cui è e sarà basata l'erogazione di una parte importante delle prestazioni pensionistiche e, allo stesso tempo, di risorse in grado di finanziare l'economia italiana. Precisa che, come già affermato nel corso dell«audizione del Sottosegretario di Stato onorevole Durigon, per quanto riguarda la quota ascrivibile alle casse private, ovvero più di 80 miliardi di euro, si tratta di investimenti che attendono da tempo la definizione di una cornice regolatoria che armonizzi alcuni comportamenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti, ed è anche a questo fine che è stata richiesta la presenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), che esercita istituzionalmente il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali «privati», ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 98 del 2011, oltre a supportare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri ministeri vigilanti nell'adempimento dei rispettivi compiti di vigilanza.

Il presidente Padula precisa come il complessivo risparmio previdenziale sul quale la Covip è chiamata a svolgere il proprio ruolo di vigilanza supera i 250 miliardi di euro e riguarda circa dieci milioni di soggetti tra iscritti e pensionati. Ricorda che la Covip costituisce l'unica Autorità di vigilanza nell'ambito della previdenza complementare e che la Relazione nella quale dà annualmente conto della propria attività sarà presentata al pubblico nel mese di giugno 2019. Con riguardo alle Casse professionali, il presidente Padula ricorda come l'azione della Covip si inserisca in un più articolato sistema di vigilanza che coinvolge anche altre Istituzioni. Precisa, a tal proposito, che il Regolamento delegato che doveva definire la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie non è ancora stato adottato e come, quindi, le Casse siano ancora prive di una regolamentazione unitaria in materia, contrariamente a quanto richiesto ripetutamente dalla Covip stessa. Aggiunge che prima di essere approvato, tale Regolamento andrà comunque adeguato al mutato contesto normativo. Precisa, infine, che, malgrado il quadro normativo incompleto, la Covip ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo sugli investimenti delle Casse, predisponendo un unico sistema di segnalazioni volto ad acquisire dati classificati a valori di bilancio e valori di mercato, trasmettendo analitici referti ai Ministeri del lavoro e dell'economia e svolgendo diversi approfondimenti su specifici aspetti della gestione, nonché attraverso iniziative di carattere ispettivo. Precisa, infine, come l'assenza di una regolamentazione unitaria abbia in qualche modo reso più complessa l'attività di controllo svolta dalla Covip.

Il presidente PUGLIA prende atto del fatto che la Commissione da lui presieduta, considerate le ingenti risorse impiegate dagli enti gestori, sia investita da grandi responsabilità. Sottolinea come l'intervento del presidente Padula abbia chiarito le difficoltà relative ai compiti dell'Autorità

di vigilanza e i relativi elementi di criticità. Aggiunge che un ruolo cruciale, nell'attività di vigilanza, è legato alla capacità di gestire grandi quantità di dati, citando, come modello, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, che si giovano della trasmissione telematica dei dati e di *software* che permettono un'automatizzazione di molti controlli, sia in fase di acquisizione che in fase di elaborazione delle informazioni tramite i cosiddetti *alert*. Chiede quindi al presidente Padula a che punto si trovi la Covip in tale ambito e se la Commissione possa essere in grado di fornire qualche forma di assistenza in tal senso.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)* sottolinea come, oltre all'adozione del Regolamento, sia importante mettere in atto dei sistemi di vigilanza basati su sistemi automatizzati che possano anche ridurre gli oneri amministrativi. Chiede se le casse negli ultimi dieci anni abbiano cambiato la tipologia degli investimenti e se abbiano seguito a tal proposito percorsi simili o divergenti. Chiede quindi al presidente Padula se la Covip possa essere in grado di fornire dei consigli alle Casse prima che investano. Chiede inoltre di chiarire i rapporti fra le Casse e i vari governi, ovvero se venga loro richiesto di percorrere specifiche strategie di investimento a supporto dell'economia del Paese.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* chiede che vengano forniti alla Commissione eventuali suggerimenti volti a migliorare l'efficacia della vigilanza svolta dall'Autorità.

Il presidente Padula replica agli interventi individuando due profili: da una parte la necessità di adottare urgentemente un Regolamento unitario, senza il quale mancherebbero le premesse per svolgere un'efficace azione di vigilanza. Dall'altra la revisione delle procedure e degli strumenti di intervento dell'Autorità. Le Casse, infatti, sono gli unici investitori istituzionali privi di una regolamentazione unitaria. Per quanto riguarda il modello delle segnalazioni, l'Autorità ha avviato un lavoro per applicare alle Casse quello già utilizzato per i fondi pensione. E tuttavia sottolinea nuovamente come il controllo sugli investimenti necessiti di regole armonizzate che conformino l'attività degli enti gestori nel rispetto della loro autonomia. Solo a seguito dell'adozione del Regolamento investimenti sarà possibile utilizzare al meglio il modello di segnalazione che prevede l'invio di informazioni molto dettagliate sulle scelte dei gestori fino al singolo titolo detenuto in portafoglio. Con riferimento al cambiamento delle politiche di investimento delle Casse, fa presente che questi soggetti sono stati storicamente caratterizzati da una forte esposizione sul settore immobiliare che, tuttavia, si è ridotta in maniera significativa negli ultimi cinque anni. Questa riduzione ha seguito due strade: da una parte si è ridotta la quota di investimenti immobiliari e dall'altra è cambiata la modalità di gestione degli stessi, privilegiando la gestione indi-

retta, attraverso fondi immobiliare, rispetto a quella diretta. Il presidente Padula fa presente che la Covip non può indirizzare le singole Casse sugli investimenti da intraprendere ma vigila sulle modalità utilizzate per la scelta di tali investimenti e sulla loro adeguatezza rispetto alla relativa strategia. Con riferimento al miglioramento dell'efficacia della vigilanza svolta dall'Autorità sottolinea l'opportunità di ampliare gli strumenti di intervento preventivo rispetto a quelli di intervento successivo che gestiscono ma non evitano gli eventi patologici. Sottolinea, infine, nuovamente come per svolgere al meglio le proprie funzioni di vigilanza la Covip abbia bisogno di una pietra angolare, ovvero dell'emanazione di un Regolamento sugli investimenti degli enti gestori.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Padula e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,42.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta, accompagnato dal direttore generale, Alessandro Bratti, e dal responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati, Fabio Pascarella.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati (Ispra),* svolgono relazioni.

Alessandro BRATTI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),* aggiunge ulteriori elementi di informazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Chiara BRAGA *(PD),* Marzia FERRAIOLI *(FI),* Rossella MURONI *(LeU),* i senatori Paola NUGNES *(M5S),* Piero LOREFICE *(M5S),* nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, Alessandro BRATTI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),* Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati (Ispra)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 10,55 è ripresa alle ore 11,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la missione nella provincia di Roma, prevista il 14 maggio 2019, abbia luogo l'11 giugno 2019. È stato altresì convenuto che abbia luogo una missione in Campania il 30 e 31 maggio 2019.

La seduta termina alle ore 11,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,55 alle ore 11,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 7 maggio 2019

Plenaria
6ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE *(PD)* avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della Presidente della sezione GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Giovanna Ceppaluni

La PRESIDENTE introduce l'audizione della Presidente della sezione GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Giovanna Ceppaluni.

La dottoressa CEPPALUNI svolge l'audizione.

Pongono quesiti la senatrice RAUTI *(FdI)*, la senatrice CONZATTI *(FI-BP)*, il senatore FANTETTI *(FI-BP)* e la PRESIDENTE ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa CEPPALUNI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, alla dottoressa Antonella Chiusole, Dirigente generale dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento e al professor Arturo Sica, psicologo e psicoterapeuta, è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 10 aprile scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 18,60